

CCCXCII.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 26 GIUGNO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *Il deputato Plebano continua lo svolgimento di una interrogazione al ministro delle finanze intorno ai risultati delle operazioni tecniche della Giunta del censimento di Milano e sugli intendimenti del Governo in proposito. = Il deputato Cagnola svolge un'analoga interrogazione difendendo le operazioni della Giunta. = I deputati Lucchini G. e Genala svolgono anch'essi analoghe interrogazioni. = Il deputato Donati svolge una sua interrogazione sulla lustrazione quinquennale nelle provincie lombarde di nuovo censo. = Il ministro delle finanze risponde ai vari oratori che lo hanno interrogato.*

La seduta comincia alle ore 10 05 antimeridiane.

Il segretario Ferrini legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PLEBANO SULLA GIUNTA DEL CENSO IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Nell'ultima tornata l'onorevole Plebano cominciò a svolgere la sua interrogazione, ma non potè finire a cagione dell'ora tarda. Ha quindi facoltà di proseguire il suo discorso.

PLEBANO. Prima di riprendere lo svolgimento della mia interrogazione, nel quale del resto sarò brevissimo, vedo oggi necessario di fare una dichiarazione che realmente non mi sarebbe parsa nè dovrebbe essere necessaria mai; ma oggi la credo opportuna. La dichiarazione è questa. Io non possiedo beni stabili nè nel territorio di nuovo nè nel territorio di vecchio censo. Sventuratamente non ne possiedo neanche altrove. Quindi non ho nessun interesse personale nell'assetto dell'imposta di questi stessi territori. Io non ebbi e non ho alcun rapporto personale cogli impiegati superiori e non superiori della Giunta del censo; quindi le mie os-

servazioni non sono mosse affatto da sentimenti di persona.

Infine io non ho inteso nè intendo portar qui le querimonie degl'impiegati di questa o quella regione, perchè ho troppo alto concetto della maestà dell'Assemblea, alla quale ho l'onore di appartenere, per venire ad intrattenerla di meschine questioni personali. Ma io sono qui rappresentante dei contribuenti, e come tale ho il diritto ed il dovere di vedere come si spende il loro denaro, e voglio esercitare codesto diritto anche quando ciò torni non grato a coloro che si arrabbiano e credono necessario di sorgere sempre difensori, quando si tocca qualche istituzione, che nacque all'ombra del proprio campanile, senza preoccuparsi di vedere se sia buona o cattiva. Fatte queste dichiarazioni, riprendo brevemente lo svolgimento della mia interrogazione.

Ho detto ieri che l'appunto più grave che si poteva fare all'andamento dei lavori della Giunta del censo era stato fatto dalla Commissione d'inchiesta, la quale aveva dichiarata offesa la legalità in quel lavoro, non essendo state osservate le norme essenziali, fondamentali del catasto lombardo, il quale vuole che alle operazioni della stima specialmente per quanto riguarda la pubblicazione delle tariffe di estimo ed i reclami intorno ad esse, si proceda contemporaneamente in tutto il territorio da censirsi.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

Ho accennato ieri che la Giunta del censo, in uno scritto, in sua difesa ed in risposta alla relazione della Commissione d'inchiesta, ha esposto alcune ragioni, per le quali crede di potersi giustificare di questo gravissimo appunto. La prima ragione adottata dalla Giunta è che quella massima fondamentale, da essa abbandonata, non era necessaria nel ricensimento della bassa Lombardia, perchè si trattava di censire territori facenti parte di altro territorio già censito.

Ora basta considerare di qual territorio si tratta; perchè tosto si veda come questa ragione non ha assolutamente alcuna base di sussistenza. Si tratta, signori, di ricensire un territorio di 657,000 ettari quadrati, dell'estensione di 250 chilometri e d'una larghezza da 20 ai 60 chilometri; si tratta d'un territorio che va dai confini della provincia di Novara ai confini della provincia di Rovigo e di Ferrara.

Basta dire questo per riconoscere quanta poca sussistenza abbia la ragione a cui ha accennato la Giunta del censo. Si tratta di una vastissima regione varia per condizioni e per cultura nella quale quindi è impossibile, senza andare nell'arbitrario e nell'assurdo, applicare tariffe d'estimo determinate per mezzo di rapporti colle tariffe state applicate nei territori confinanti.

La Giunta del censo poi ha detto un'altra ragione, che essa pure ha poca base di sussistenza. Essa ha detto che le antiche patenti austriache, e la stessa legge del 1877 obbligavano la Giunta del censo a procedere parzialmente, a spizzico nell'attuazione dei catasti. Ora, evidentemente, qui bisogna dire che la Giunta ha fatto assegnamento sull'ignoranza di chi leggeva, perchè non è mestieri di essere profondo conoscitore del catasto lombardo per sapere che non si può confondere l'attivazione del catasto coll'attivazione delle tariffe di stima; sono due cose assolutamente distinte, una non ha a che fare coll'altra. Si può attivare senza alcun inconveniente a spizzico il catasto, quando sono fatte e contemporaneamente vagliate e perequate fra loro le tariffe di estimo. È una cosa su cui non vale la pena di arrestarsi.

Un'altra ragione ancora addusse la Giunta del censo a sua difesa, e su questa io richiamo specialmente l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, perchè si tratta di una ragione che io credo egli sarà il primo a sorgere per combattere. La Giunta del censo ha dichiarato che, se essa ha abbandonata questa norma fondamentale del catasto lombardo, lo fece perchè così le fu ordinato dal Ministero.

Ora io sono persuaso, ripeto, che l'onorevole Ma-

gliani sarà il primo a sorgere contro quest'affermazione, ed a respingerla, imperocchè è certo, è notorio che mai alcun Ministero, nè l'attuale, nè i passati, ardirono di intromettersi nelle questioni tecniche della Giunta del censo per imporle questa, o quest'altra cosa. Essa fu sempre ed anche troppo, padrona di fare quel che volle. Ma poichè questa denegazione potrà forse essere un poco incresciosa ora all'onorevole Magliani, mi permetto di venire in suo aiuto. La Giunta del censo, per dimostrare come non essa, ma per ordine del Ministero avesse abbandonata questa massima fondamentale, ha citata una nota precisa con numero e data, una nota del Ministero, nella quale, secondo essa, il Ministero le avrebbe imposto di seguire tal via. Ora, la Giunta del censo, in ciò ha fatto un pochino i conti senza l'oste; e l'oste in questo caso sono proprio io; perchè all'epoca di questa nota io aveva l'onore di far parte dell'amministrazione finanziaria, e dirigeva una divisione precisamente in quella stessa amministrazione, dalla quale nominalmente più o meno dipende la Giunta del censo. Quindi non mi fu difficile, tanto più che ho l'abitudine di tenere memoria delle cose che si riferiscono ai miei studi, non mi fu difficile di trovare copia di questa nota sulla quale la Giunta del censo si fonda, ed anche della risposta che la Giunta ha fatto. Per non tediare la Camera, non leggerò questa nota. Prego soltanto l'onorevole ministro di voler confrontare il testo originale di essa col sunto che la Giunta del censo ha creduto di poter fare a sua difesa e di vedere così se si possa conchiudere, che la Giunta del censo abbia usato quest'argomento con perfetta buona fede.

Io ho qui la nota del Ministero che la Giunta ha citata, ed il sunto che essa ne ha fatto, ma lasciamo andare; ciò che importa che la Camera conosca si è la risposta che la Giunta ha fatto a questa nota; imperocchè quella risposta risolve la questione. Nella sua nota il Ministero sollecitava la Giunta del censo a sollecitare i suoi lavori, a cominciare a far vedere una qualche attuazione del catasto, a mostrare che le tante spese che si erano venute facendo avevano cominciato a produrre qualche risultato.

Ecco che cosa fra l'altro la Giunta rispose:

« In via generale l'idea di eseguire e d'attuare il catasto successivamente per distretti o per province, non è compatibile colle norme del censo lombardo, le quali mirando principalmente all'importante scopo della maggiore possibile perequazione dell'estimo da comune a comune, da distretto a distretto, da provincia a provincia, in guisa che ogni unità di valore catastale debba dappertutto rappre-

sentare la medesima quantità di valore effettivo, ed essere passibile della medesima aliquota d'imposta, non consentono che le operazioni delle stime si intraprendano e compiano tutte di seguito, comune per comune, distretto per distretto, provincia per provincia, ma esigono assolutamente che ciascuna operazione si eseguisca contemporaneamente su tutta l'estensione del territorio da censirsi, nè si passi dall'una all'altra, finchè la prima non sia eseguita dappertutto. Altrimenti operando non v'ha perequazione possibile e prova ne sono il catasto della Francia e tutti gli altri catasti basati alle massime delle Raccolta metodica francese, i quali appunto per essere stati eseguiti e compiuti qua e là saltuariamente ed a spizzico riuscirono a tali disuguaglianze di valutazione dall'una all'altra provincia, e persino dall'un comune all'altro, da non potere dopo tanti anni e tanto dispendio, che costò la loro formazione, altrimenti servire che al meschino ufficio di ripartitori dei separati contingenti comunali d'imposta.

« Fino alla completa definizione dei reclami tanto dei privati possessori quanto delle pubbliche rappresentanze, è necessario quindi che le operazioni procedano dappertutto di pari passo. Allora soltanto, quando più non si tratta che della materiale attivazione del catasto già compiuto, il territorio può scindersi in frazioni più o meno grandi per cominciarla da quelli ove maggiore ne sia il bisogno.

« Così fu fatto per le provincie venete e per le lombarde, ove portate prima a compimento in ognuna di esse tutte le operazioni di formazione del nuovo censo, si cominciò poi la attuazione delle tre provincie di Venezia, Padova e Rovigo; indi si procedette a quella delle provincie di Verona e Vicenza, e così man mano alle altre fino alla Valtellina che fu l'ultima di tutte. »

Ora io domando se vi sia affermazione più chiara, più esplicita della necessità di attenersi a questa massima fondamentale della contemporaneità delle operazioni delle stime. Or bene, signori, la Giunta ha riconosciuto che questa contemporaneità è abbandonata; quindi (*ex ore tuo te iudico*) devo concludere che la operazione che essa fa è una operazione sperequata.

Ed è, signori, per fare un'operazione di questa natura, operazione difficilissima, per non dire impossibile per sè stessa, operazione nella quale ha largo campo l'arbitrio, operazione la quale, al dire stesso della Giunta del censo, è una operazione sperequata, è per fare quest'operazione che noi abbiamo già speso 7 o 8 milioni e si tratta di spendere altri 2,700,000 lire ed altri 7 anni di tempo, poichè a tanta spesa e a tanto tempo sale il calcolo che la

Commissione d'inchiesta, d'accordo in sostanza in ciò con la Giunta, ha fatto.

Questo però non è tutto. Rimane un'ultima questione sulla quale io devo, in ispecial modo, chiamare l'attenzione del Governo e anche l'attenzione di coloro a cui deve stare a cuore più specialmente l'interesse dei contribuenti delle provincie venete.

Signori, quale era lo scopo di quest'operazione? È storia dell'altro giorno, e quindi la ricordate tutti. Ad ogni modo, in brevissime parole io posso richiamarla al pensiero vostro.

Si era nel 1876, e si era fatto il ricensimento della provincia di Como, passando essa dal vecchio al nuovo censo. Si era trovato che, in questo passaggio, la provincia di Como doveva essere discaricata di 139,000 lire; vale a dire, si era trovato che il contingente d'imposta, dato alla provincia di Como, sulla base del vecchio censo era di 139,000 lire superiore a ciò che alla provincia di Como spettava sulla base del censo nuovo. Era evidente la necessità di un provvedimento. Non era possibile lasciare la provincia di Como con una imposta che era espressa da una aliquota superiore a quella che era pagata da tutti gli altri territori di censo nuovo.

Quale era il provvedimento che si poteva adottare? Io credo che il provvedimento il più saggio, il più economico, il più spiccio sarebbe stato quello che il Governo si assumesse queste 139,000 lire lasciando le cose come stavano.

Ed io ricordo che in quell'epoca ho propugnatò quest'idea, ed oggi il fatto conferma che io era nel vero. Ma il Governo, per ragioni che del resto sono apprezzabilissime, perchè cioè non voleva stabilire il precedente di toccare i contingenti stabiliti dalla legge del 1874, non volle accettare questa proposta. Non rimanevano che due altri temperamenti, e cioè o unire la provincia di Como ai territori di nuovo censo lombardo, o di fare un unico compartimento catastale di tutto il censo nuovo sia lombardo, sia veneto.

Ed a quest'ultimo temperamento si venne come quello che in realtà spostava minori interessi; però pur spostando minori interessi, la conseguenza era sempre che un aggravio di 280 mila lire, se non vado errato, veniva a pesare sulle provincie venete, di maggiore imposta, di cui le provincie stesse, e con ragione, muovevano lamento.

Ebbene, che cosa si fece allora? Allora si adottò il provvedimento di far ricensire la bassa Lombardia; ed ecco come si esprimeva il Governo nella relazione che precedeva il disegno di legge, che fu poi la legge del 1877, dopo aver fatto la storia dell'aggravio cui ho accennato testè:

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

« Tuttavia ho voluto pure esaminare se non vi fosse modo di eliminare anche questo aggravio, e gli studi fatti sopra tale argomento mi persuasero che il mezzo vi è e pienamente conforme a giustizia e non difficile a mettersi in atto. Questo consiste nel compiere il ricensimento dei territori che sono ancora a vecchio censo e nel fonderli poi nell'unico compartimento lombardo-veneto.

« A tutti è noto come i territori della bassa Lombardia, ai quali il censo nuovo non si è peranco esteso, sono attualmente tra i più fertili e produttivi d'Italia, e come ciò derivi principalmente dalle grandi opere d'irrigazione fatte dopo la formazione del censo vecchio, e prima del 1828, anno cui si riferisce il censo nuovo.

« Da ciò è evidente come il ricensimento di quei territori debba portare ad un aumento d'estimo e così d'imposta in confronto degli altri territori. Ove tale opera fosse già compiuta, sono certo che la fusione in unico compartimento dei territori tutti lombardi e veneti non incontrerebbe difficoltà per parte delle provincie venete, poichè esse non solo non ne avrebbero aumento, ma probabilmente ne avrebbero diminuzione d'imposta. »

E più sotto:

« Se per essersi malauguratamente sospese le operazioni di ricensimento non mi è dato di offrire subito questa soluzione, che contenterebbe tutti, credo però che l'impegno di compiere in breve tempo quelle operazioni debba essere sufficiente a tranquillare pienamente le provincie venete circa la fusione colle lombarde di nuovo censo, fusione che se reca un leggerissimo aggravio momentaneamente, assicuri però loro in prossimo avvenire una condizione migliore, condizione che può sollecitamente verificarsi in parte, aggregando al compartimento del nuovo censo i territori del vecchio, di mano in mano che vengono ricensiti. »

È bene stabilito, dunque, senza ombra d'equivoco, che la ragione vera per la quale si fece questa operazione di ricensimento nella bassa Lombardia, come fu prescritto dalla legge del 1877, era quella di dare una diminuzione d'aggravio alle provincie venete, le quali realmente avevano avuto un aggravio, che loro non competeva.

E poichè, a quanto pare, la Commissione parlamentare, che doveva esaminare questo disegno di legge, aveva emesso qualche dubbio, a confortarla le fu presentata una relazione del capo del collegio dei periti della Giunta del censo, nella quale relazione, pure ammettendo che vi possano essere dei dubbi intorno al risultato di questa operazione, si conchiudeva però in modo chiaro e netto che questa operazione di ricensimento della bassa Lombardia

avrebbe l'effetto che il proponente della legge sperava che avesse.

È dunque ben certo che lo scopo era quello che io ho ricordato.

Ora veniamo alla relazione della Commissione d'inchiesta a questo riguardo. Ecco che cosa dice la relazione:

« Se sia per avverarsi la supposizione che il ricensimento della bassa Lombardia e della provincia di Mantova ancora dotata di vecchio censo debba dare tale incremento nella rendita censuaria di queste provincie da sgravare le provincie lombarde e venete già a nuovo censo.

« Per vero dire i dati che abbiamo avuto cura di raccogliere ed ordinare in precedenza tolgono ogni illusione a questo riguardo.

« Innanzitutto non bisogna dimenticare che il ricensimento si fa osservando le prescrizioni che regolano il censo nuovo e quindi riferendosi all'anno normale censuario del 1828, cioè all'epoca alla quale si riferiscono i lavori della Commissione austriaca del 1854 pel pareggiamento degli estimi dei due censi.

« Or bene, da questi lavori risultò in modo non dubbio, che le maggiori differenze fra gli estimi del censo vecchio e quelle probabili di un ricensimento riferito al 1828 spettavano alla *parte alta* e non alla *parte bassa* del territorio di vecchio censo.

« Ne consegue che se il ricensimento della provincia di Como e dell'alto Milanese, ossia della parte alta, ha avuto per effetto di farne diminuire gli aggravii, *a fortiori* ciò dovrà avvenire per la parte bassa; quindi il risultato finale sarà uno sgravio di tutto il territorio ricensito ed una maggiore imposizione equipollente sulle provincie a censo nuovo. »

Qui la relazione continua a riferire in molte pagine gli studi, i dati, i fatti, i confronti che dimostrano questo suo assunto, il quale del resto è un assunto che si comprende a colpo d'occhio, per una semplicissima considerazione, che è questa. Il contingente d'imposta della Lombardia fu determinato nel 1864 sulla base di un reddito, riferito al decennio 1850-1860, e sulla stessa base fu fatto il riparto tra il vecchio e il nuovo censo dell'imposta della Lombardia stessa.

Ora se noi ritorniamo per una parte di questo territorio allo stato di cose del 1828, evidentemente escludiamo tutti i miglioramenti, tutte le maggiori rendite che dal 1828 al 1860 sono venute, e quindi il contingente deve diminuire; è cosa indubitata.

Di fronte a questo stato di cose io chiedo all'onorevole ministro delle finanze, e dico al Governo che cosa intende di fare. Per me la conclusione è

una sola, ed essa s'impone, bisogna sospendere queste operazioni.

MERZARIO. No!

PLEBANO. Capisco il suo no, onorevole Merzario, ma bisogna sospenderla.

GENALA. Allora nuovo censo.

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni. Continui onorevole Plebano.

PLEBANO. Questa conclusione s'impone prima di tutto per ragione di giustizia distributiva. Non è possibile di venire con una operazione fatta a questo modo, ad aggravare provincie che sino da quando si fece la legge del 1867, si riconosceva che erano aggravate, tanto che si fece quella legge appunto per la speranza e collo scopo che per la sua applicazione venissero sgravate.

Questa risoluzione s'impone pel dovere che abbiamo di salvaguardare il denaro dei contribuenti. Non è possibile di continuare a spendere milioni in una operazione di questa natura.

So bene che forse mi si osserverà: ma la Commissione d'inchiesta nelle sue conclusioni, non è punto venuta a dire che si dovesse sospendere, anzi dice che si deve continuare. Realmente, se a me non spiacesse di sollevare quistioni che non è bello di sollevare, potrei alzare un pochino il velo che copre il perchè di queste conclusioni, le quali fanno a pugni, nel modo più evidente, con tutto il testo della relazione. Poichè la relazione vi dimostra che questa operazione è per se stessa quasi impossibile, che questa operazione corre sul terreno dell'arbitrio, che questa operazione va a un risultato diametralmente opposto a quello che la legge del 1877 ha voluto.

E dopo questo si viene a dire che si deve continuare!

Evidentemente c'è da chiedersi il perchè di questa conclusione. Io, ripeto, non voglio entrare nell'esame di questo perchè, e lo potrei fare anche con documenti che ho qui, ma non lo faccio perchè non mi piace di sollevare questioni che non siano assolutamente necessarie per la mia tesi.

Ma qual è la ragione che ha dato la Commissione d'inchiesta perchè si abbia a continuare? Ebbene sfogliate tutta la relazione, leggetela dalla prima parola all'ultima, non ne troverete che quest'unica: si sono spesi già sette decimi, vale a dire 8 o 9 milioni, si possono spendere anche gli altri tre decimi. Ecco l'unica, la sola ragione che la Commissione d'inchiesta ha trovato a suffragare la sua risoluzione. Io credo che non è mestieri di arrestarci a dimostrare che questa ragione può lasciarsi a parte; perocchè se abbiamo il dolore di vedere che, nonostante tutte le osservazioni che si sono fatte da

quattro o cinque anni a questa parte, si sono voluti assolutamente ad ogni costo sprecare questi milioni; perdio! mi pare strano il venire a dire adesso, perchè ne abbiamo sprecati 10, sprechiamone altri 3 o 4.

Un'altra volta in cui io sollevai questa questione l'onorevole ministro delle finanze mise avanti un'osservazione che io non so se egli intenda di mettere avanti anche oggi, ma che, ad ogni modo, mi piace di prevedere perchè, se avesse fondamento, potrebbe essere un'osservazione importante. Le operazioni che si stanno facendo, disse una volta l'onorevole ministro delle finanze, serviranno per la perequazione generale, è già tanto di fatto. Realmente, se fosse così, certo sarebbe poco ragionevole la mia insistenza per far abbandonare queste operazioni. Ma, onorevole ministro delle finanze, così non è: così non è, prima di tutto, perchè si tratta di operazioni che si riferiscono al 1828. Io voglio credere che il giorno in cui si farà la perequazione generale si cercherà la rendita attuale, e non si cercherà la rendita del 1828: quindi questa operazione che facciamo oggi per la perequazione generale non serve assolutamente. È vero che la relazione (ed io lo sapeva, del resto, anche da altre parti) accenna come la Giunta del censo a lato della rendita riferita al 1828, che va stabilendo, stabilisca anche qualche cifra relativa alla rendita dal giorno d'oggi, tanto così per fare uno studio più completo.

Ma sono forse questi studi, sono forse questi dati che potranno servire per la perequazione generale? Ma no; perchè quando si faccia la perequazione si stabiliranno delle norme con cui dovranno essere determinate le rendite in tutto lo Stato e non si potrà mai accettare la rendita così cervellotticamente stabilita in oggi dalla Giunta del censo. Quindi, lo ripeto, queste operazioni per la perequazione generale non servono in modo assoluto, e sfido chicchessia a dire il contrario. Conchiudo quindi: queste operazioni non servono per la perequazione generale; queste operazioni vanno ad un risultato diametralmente opposto a quello per il quale furono ordinate; queste operazioni hanno per fine di venire a sostituire ad un catasto ottimo quale era il catasto antico milanese, un catasto che la Commissione d'inchiesta ci dice fatto più o meno ad arbitrio e fatto senza l'osservanza delle norme fondamentali che è indispensabile l'osservare perchè vi sia una vera perequazione.

Di fronte a questo stato di cose io dico all'onorevole ministro delle finanze; se questi fatti voi non li credete abbastanza accertati, accertateli; se non vi volete fidare della Commissione d'inchiesta che avete nominata voi e la quale vi dice che il risultato

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

della legge del 1867 non è ottenuto, ma si ottiene il risultato opposto, nominatene un'altra, fate degli altri studi; ma una volta assicurati che i fatti dalla Commissione d'inchiesta stabiliti e riferiti sono veri, allora è dovere vostro, è dovere del Governo di promuovere la sospensione di queste operazioni.

PRESIDENTE. Suppongo che l'onorevole ministro delle finanze risponderà insieme a tutti gli interroganti, trattandosi dello stesso argomento. (*Segni di assenso del ministro*)

Ora verrebbe dunque l'interrogazione dell'onorevole Curioni:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sui risultati delle operazioni tecniche della Giunta del censimento di Milano. »

È presente l'onorevole Curioni?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente, l'onorevole Curioni perde il suo turno.

Passeremo all'altra interrogazione degli onorevoli Cagnola Francesco, Majocchi ed altri:

« I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sulle operazioni del censimento della bassa Lombardia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola Francesco per isvolgere quest'interrogazione.

CAGNOLA FRANCESCO. Onorevoli signori, la grave questione del ricensimento della bassa Lombardia mi anima a richiedere dalla Camera qualche tempo di attenzione, sebbene io meglio che ogni altro conosca la parola mia essere disadorna. Ma io credo che le cose siano state messe innanzi sotto un così erroneo punto di vista, che è necessario che io dia uno sviluppo alla mia interrogazione quale è consentaneo alla conclusione di essa, che è l'opposto di quanto altri interroganti richiedono, e cioè che l'onorevole ministro attenda, colla cura che ha dimostrato sino ad ora, al compimento dell'operazione prescritta dalla legge del 1877.

Per vero vi ha una legge recentissima, vi ha un ministro il quale la eseguisce con solerzia, parrebbe quindi che da parte nostra dovesse essere oziosa una interrogazione qualsiasi. Eppure non era ancora quasi uscita quella legge, che da parte della stampa, che io credeva incompletamente informata della sostanza di questo soggetto, ed anche in questo Parlamento si sono sollevate delle obiezioni a riguardo della esecuzione di essa. Si qualificò la operazione una mostruosità, che il Parlamento nel 1877 avrebbe imposto di eseguire; si giudicò il lavoro, che si sta eseguendo da un corpo che esiste da più di un secolo, corpo apprezzato, si può dire, da tutta Europa, pressochè un lavoro destituito di

senso comune, si è detto che una legge relativa ad assetto d'imposte era venuta a mancare al suo scopo, perchè nei risultati, invece di riescire a favore di una regione, poteva condurre ad opposto risultato.

Per effetto degli attacchi alla esecuzione della legge venne nominata una Commissione, la quale se premette molte censure tecniche, viene ad apprezzare con assai lode l'operato della Giunta del censimento, ma a concludere in proposte un po' nebulose, come vedremo. Quindi ben vede la Camera come noi siamo nella necessità di usurpare qualche momento del suo prezioso tempo per uscire dall'incertezza che questo armeggio ha portato sulla sollecita esecuzione della legge, esecuzione che oggi dovrebbe essere già compiuta.

Il lavoro di che si tratta riflette esclusivamente l'interesse del compartimento catastale lombardo-veneto, e dagli interessati di questi territori non è mai venuta obiezione, od ostacolo, alla esecuzione sua, anzi più volte in questa Camera abbiamo udito degli eccitamenti perchè si compiesse.

Il carattere dell'operazione è questo, che una parte rilevante di quel territorio, il quale ha l'assetto delle sue imposte fondiarie sopra la valutazione dei redditi colla forma del censimento, per essere stato tolto da questo sistema, vi sia ritornato.

La Camera crede che l'antico Milanese, nella massima sua parte, abbia determinato il suo contingente d'imposta sulla base del censimento, invece così non è. Venne tolto da questa base due volte, una con studi diligenti di raffronti, l'altra lo fu con operazione, a mio credere, affrettata, che neppure merita nome di sommaria; provvisorie comunque ambedue, di indole essenzialmente temporanea. Quindi questo paese, il quale è retto dalle imposizioni sulla norma del censimento, ha diritto di essere ritornato su quella base, sulla quale tutto il resto del compartimento a cui appartiene è valutato ed imposto.

Le mutazioni dei criteri determinanti il suo contingente d'imposizione, seguirono sempre dietro calcoli di medie che hanno estremi divergentissimi; sicchè nei rapporti interni di questo territorio v'ha una sperequazione tra contribuente e contribuente ufficialmente costante e confessata.

Il ritorno suo alla base legittima della distribuzione d'imposta è eseguito, per quanto riguarda la spesa necessaria, per 7/10 e più. Ora io domando: concedono la legge, l'equità e la giustizia, concedono supposti appunti tecnici di esecuzione che si arresti tutto e si distrugga tutto il già fatto? Io mi

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

assumo di dimostrare che non si può nè si deve fare.

La legge 13 aprile 1807, che iniziò il censimento del Lombardo Veneto, prescriveva la catastazione *ex novo* di tutto il regno d'Italia; e sotto il regime di quella legge venne eseguito il rilevamento di quasi tutto il territorio di che si tratta. La patente 23 dicembre 1817 prescriveva del pari la catastazione di tutto l'impero austriaco, sotto il cui dominio giacevamo. Soltanto dice l'ultimo articolo della patente: « Continui per ora lo stato attuale nel territorio ove era il catasto milanese. »

Ultimate le operazioni di rilevamento e di censimento nel territorio Veneto Lombardo che non faceva parte del ducato di Milano, non si arrestarono punto le operazioni di censimento. No; continuarono. Si ebbero fusioni continue di territori a vecchio censo con quelli a nuovo censo dal 1865 in poi.

Nel 1869 era eseguito tutto il rilevamento del territorio a vecchio catasto milanese meno 135,000 ettari. E questo in causa di opposizioni male avvisatamente, a mio credere, sollevate dai corpi locali. Nel 1871 era compito anche il classamento e la stima di 267 comuni nella bassa Lombardia. Adunque l'aver il regime di tassazione dell'imposta fondiaria sopra il censimento esige che quella parte che venne tolta provvisoriamente da questa base vi ritorni. Lo prescrivono le leggi che hanno disciplinato questo sistema sia nel regno italico che nella bassa Lombardia, lo esige la serie dei fatti, la natura del sistema di pubblica imposizione. La legge del 1877 non ha fatto che assecondare questa necessaria portata del sistema d'imposizione fondiaria nella Lombardia. Ed ha aggiunto anzi altro aggravio provvisorio alla bassa Lombardia che cresce i titoli di giustizia e d'urgenza perchè sia condotta celeremente a compimento. Invero, se anche mancassero la parola e lo spirito della legge, il più elementare sentimento di equità imporrebbe di eseguire la operazione di che si discute.

Venne ripetutamente affermato in questa Camera che la legge del 1877 aveva per iscopo di fare il ricensimento, perchè doveva riuscire a sgravio di una parte e ad aggravio di un'altra parte della popolazione. Siccome presumibilmente questo scopo non si ottiene, è d'uopo cessare l'esecuzione della legge. A me pare che argomentazioni e previsioni di censimento a scopo d'imposta, per le quali debbasi eseguire una legge se ed in quanto aggravia una popolazione, e si arresti l'esecuzione se si ha risultato opposto, si possano recisamente qualificare previsioni azzardate ed argomenti niente corretti e giusti. Il censimento si deve eseguire perchè è voluto dalla

indole dell'assetto dell'imposta fondiaria nel Lombardo-Veneto; si deve continuare perchè tutti i contribuenti sieno valutati nel loro reddito colle eguali norme e paghino nell'identica proporzione, perchè il sub-riparto del contingente nella bassa Lombardia segue per criteri essenzialmente temporanei, provvisori.

Ed invero, compiuto il censimento del Veneto e della parte di Lombardia, che non era del ducato di Milano, ed applicato in tutte le provincie, si è parlato, nel 1844, della fusione di tutte le provincie non solo di nuovo censo, ma anche di quelle a vecchio censo. Si è opposto allora e molto a ragione, che poteva esser fatta la fusione dei contingenti e determinarsi una aliquota unica per le provincie a nuovo censo; ma non potersi far la fusione tra le provincie di nuovo censo e quelle di vecchio. Le ragioni erano evidenti: l'un censo era sul capitale, l'altro era sulla rendita; un censo basava molte delle sue valutazioni sopra la ragione del 4 per cento, l'altro sopra una ragione del 5 per cento; l'uno era sullo stato dei terreni, nel 1725, l'altro sopra uno stato di un secolo dopo, il 1828; l'un censo era stato rilevato quando dominavano nella società esenzioni, privilegi, diritti feudali, ecclesiastici, municipali, tutti concorrenti ad alterare i risultati di fatto in riguardo ai risultati finanziari, e tutti questi elementi di alterazione dei risultati, erano scomparsi col nuovo censimento, e quindi si era detto: non si hanno dei termini che possano essere sommati assieme, fusi; difficilmente anche ponno essere confrontati e ridotti a denominatore comune. Dietro insistenze, però, si è venuti a studiare questa fusione: ma come? Ci si è venuti con studi assai seri, diligenti, sopra 4 ordini di confronti.

Si sono rilevati gli affatti annui dei sub-reparti, affine di constatare la differenza tra la rendita reale e la censuaria dell'uno e dell'altro sub-reparto. In secondo luogo si sono fatte eseguire delle perizie giudiziarie dei prezzi dei fondi; noti la Camera, delle perizie giudiziali dei prezzi, non spoglio di contratti di compra e vendita, affine di rilevare in quale rapporto stesse la imposizione col valore del fondo nell'uno e nell'altro sub-riparto. In terzo luogo, si è eseguito un assaggio di perizia completa, ritenendo del vecchio censo soltanto i rilevamenti, ma le tariffe di estimo, e le applicazioni alle classi e qualità dei fondi, si fecero secondo gli ordinamenti del nuovo censo.

In quarto luogo, si è eseguito un altro assaggio di perizia ritenendo il rilevamento, ritenendo le qualificazioni, ritenendo le classazioni dei fondi quali erano nel vecchio censo, e solo applicando al

prodotto di questi terreni le tariffe del nuovo estimo. Questi quattro modi di confronto dei due territori hanno dato dei risultati assai approssimativi, ed hanno condotto a ritenere che 1 lira di vecchio censo potesse corrispondere a lire 2 64 di reddito a nuovo censo.

Ma noti la Camera, in tutte e quattro queste analisi si è rilevata una marcatissima differenza tra l'alta e bassa Lombardia, per modo che, se il confronto si fosse limitato all'alta Lombardia, invece che avere la corrispondenza di 1 lira di vecchio censo a 2 64 di nuovo, si avrebbe avuto all'incirca, e per dare una idea semplice, il rapporto da 1 lira di vecchio censo a 3 di nuovo censo. Per la bassa Lombardia si sarebbe avuto un rapporto di 1 lira di vecchio censo corrispondente a circa 2, non 3 lire di nuovo censo. Ed è per questa differenza che il ricensimento si è cominciato dall'alta Lombardia.

Intanto è avvenuto il felice fatto dell'unione del regno d'Italia, e la necessità di provvedere ad una qualche perequazione d'imposta; e si venne al 1864. Colla legge 14 luglio 1864 si è alterato il coefficiente a pareggiare la rendita a nuovo censo con quella a vecchio censo.

L'occasione venne data da obiezioni molto serie che si ponno fare ai criteri che la Giunta del censimento aveva adottato per le valutazioni dei boschi. Le popolazioni dei territori a boschi dell'alta Lombardia facevano insistenti rimostranze, ed a loro riguardo si è mutato il coefficiente di pareggiamento tra il vecchio e nuovo censo, invece che adottare speciali rimedi al caso speciale ed alla fallanza del prodotto delle uve che funestava le proprietà della stessa zona.

La alterazione del coefficiente seguì sopra un unico criterio, quello dello spoglio dei contratti di compra e vendita.

Non si applicarono neppure quei sei o sette elementi di cui si valse la Commissione del 1864, e che l'onorevole Plebano conosce meglio di me, sopra i quali si sono fatte sino sedici tabelle diverse d'aggruppamento per arrivare ad una convincente, possibile, pronta perequazione. La Commissione pel sub-reparto nella Lombardia si limitò al criterio dello spoglio dei contratti di compra e vendita.

Potrei dire molte cose riguardo al modo col quale furono raccolti quei contratti. Ad ogni modo la Camera sa a quali obiezioni abbia dato luogo questo criterio per stabilire i contingenti compartimentali e locali. Quello che s'è detto e scritto nei lavori parlamentari sulla inefficacia, sulla erroneità di esso per distribuire la imposta, non potrebbe capire in più volumi. L'applicazione sua però ai sub-riparti di Lombardia, non avvenne senza reclami

nella sub-Commissione pel riparto tra il vecchio e nuovo censo. Faceva parte di questa sub-Commissione il marchese Del Maino, consigliere della Giunta di censimento. Egli ha virilmente combattuto l'alterazione del coefficiente.

Ecco quanto egli ha voluto che s'inserisse nel verbale della Commissione:

« Il signor Del Maino però quanto al riparto interno della Lombardia, crede necessario di sollevare una questione, la quale, sebbene più propriamente riguardi la seconda perequazione, nondimeno crede bene che sia sin d'ora ricordata.

« È la questione del rapporto da lire 1 a 2 64 che il Governo austriaco volle stabilire per ridurre l'estimo dei terreni della bassa Lombardia di vecchio censo. *Tutti* sono persuasi che questo rapporto non è giusto, e solo venne stabilito per desiderio di far presto.

« La Giunta ha sporte ripetute domande al Ministero a questo riguardo; ed anche la Commissione istituita nel 1859 per la perequazione dell'imposta fondiaria si era dichiarata dello stesso avviso circa l'ingiustizia e la sconvenienza di questo rapporto, venendosi così, in mezzo ad un censo tutto nuovo, a stabilire, per così dire, un rattoppo. *L'ingiustizia di questo rapporto diventa tanto più marcata* in seguito alla modificazione fatta ora dalla Commissione. »

Il relatore della legge di perequazione, onorevole Allievi, nella sua relazione, così dice: « La seconda proposta del sottocomitato e del progetto di legge è di perequare la rendita dei due censi lombardi, sopra il nuovo rapporto di 1 a 3,25. Questa determinazione offerse alla vostra Commissione soggetti di gravissimi dubbi. »

Nella discussione lo stesso relatore così esprimevasi: « La Commissione parlamentare non volle negare la perequazione fra il vecchio ed il nuovo censo; quantunque, stando ai dati ufficiali, avesse potuto asserire che vi era pareggio, e che, se vi era squilibrio, questo era prodotto da circostanze normali, di loro natura transitorie. »

Dopo mutato così il rapporto, si eseguirono delle operazioni di ricensimento nell'antico Milanese, cominciando, come ho detto, dall'alta Lombardia. Io ho già avvertito alla Camera che, se i raffronti tra il vecchio e il nuovo si fossero limitati all'alta Lombardia, avrebbero dovuto dare, a un dipresso, il rapporto da una lira di vecchio censo a 3 lire di nuovo censo. Or bene, la legge del 1864 portava il rapporto a 3,25, cioè, a cifra superiore a quella che consentivano i raffronti del 1855. Che cosa n'è seguito? Si è compiuto il ricensimento in 30 comuni del Bergamasco e del Mantovano, poscia nell'alto

Milanese, in seguito nella provincia di Como; e l'eccesso di imposizione ingiustificata, che si sapeva fuori d'ogni dubbio superiore al vero, risultò tale anche nelle parcellari stime, e questi territori ottennero il loro sgravio. « Adesso siamo (dice la relazione che ho qui dinanzi) adesso siamo al fatto che 395 comuni del basso Milanese sono stati censiti sino all'esecuzione della stima, e questa stima è stata controllata sopra 39 comuni, dalla Commissione che si è portata sui luoghi.

Per trovare il rapporto sul quale fondere il vecchio al nuovo censo bastarono gli studi fatti sopra 19 comuni su tutto il Lombardo-Veneto, per controllare l'operato odierno della Giunta del censimento io son ben grato che la Commissione ministeriale abbia invece esteso le sue investigazioni sopra 39 comuni in una parte di provincia.

Orbene che cosa dice la Commissione?

« I coefficienti di pareggiamento determinati dalla Commissione austriaca per gli estimi dei terreni di vecchio censo della parte alta e bassa, rispettivamente di 3,54 e 2,80 sono veramente attendibili? È quanto la Commissione ha potuto porre in sodo, dopo che, presa nozione del complicato sistema e de' suoi risultati, tanto negli esami in ufficio che per mezzo di visite sul luogo, potè istituire sui dati raccolti, alcuni studi di confronto.

« Dei 395 comuni del basso Milanese che ora si trovano in pubblicazione ne trascelse 39, in modo che rappresentassero le condizioni medie del territorio, confrontando i relativi dati di vecchio e di nuovo censo, trovò che l'antico estimo sta a quello in pubblicazione come 1 sta a 2,75. Estendendo poi gli stessi confronti a tutti i comuni del basso Milanese, escluse le città di Milano e di Lodi, e quindi a 395 comuni, trovò ancora per i soli terreni il rapporto medio di uno a 2,74, fra l'estimo vecchio ed il nuovo.

« Come si vede, la concordanza di questi rapporti fra loro e col rapporto di 1 a 2,80 determinato dalla Commissione austriaca, per la parte bassa del territorio a censo vecchio, è veramente portentosa e dimostra non meno la serietà dell'operato di quella Commissione, che la giustizia dei risultati delle operazioni di stima in corso. »

Rilevi la Camera quest'ultimo inciso che già risponde a gran parte delle censure alla Giunta del censimento.

Più oltre dice che non si deve nè punto, nè poco tralasciare le operazioni di ricensimento. Nel caso si volesse risparmiare del danaro, non propone già di lasciare la bassa Lombardia col suo coefficiente alterato, come qualche interrogante propone, e col-

l'aumento anzi per effetto della legge del 1877, ecco come ragiona per ipotesi:

« Qualcuno potrebbe anche osservare che l'inconveniente lamentato derivi da ciò che la Commissione (per la legge del 1864) attribuì al territorio lombardo di vecchio censo una rendita troppo elevata, e quindi un'imposta superiore a quella che effettivamente avrebbe dovuto pagare. Ogni contestazione sarebbe quindi eliminata quando il Governo sgravasse il contingente lombardo di questa maggiore imposizione. »

Non accenna dunque ad arrestare l'opera: accenna a rettificare quanto si è fatto nel 1864, e poi aggiunge a pagina 104:

« Nello scandaglio fatto sui 39 comuni prescelti, avevamo trovato 2,75 e possiamo ben dire di essere caduti su risultati esattamente concordanti, la qual cosa significa che questo coefficiente si conserva con la stessa legge in tutti i 393 comuni del basso Milanese, ed è in perfetta consonanza cogli esperimenti di stima istituiti dalla Commissione austriaca del 1854 per il pareggio dei due estimi condotti con esemplarissima diligenza ed intelligenza, e riferita sempre al 1828.

« Si tranquillizzino dunque gli oppositori, chè finora nulla fu sciupato, e basterà che si provveda in tempo perchè non si sciupi in avvenire. D'altra parte, dopo questi risultati non si capisce con quanta giustizia siasi detto che il lavoro della Commissione austriaca non fosse serio. »

Io ho accennato in altra occasione alla Camera alcuni dati relativi a raffronti di imposizioni per testa e per superficie, e potrei aggiungerne altri, ed anche fare qualche considerazione sugli effetti che riflettono sulle popolazioni questi eccessi di imposizione. Ma voglio esser breve; un solo dato farò conoscere. Come la Camera sa, l'enorme aggravio della proprietà fondiaria nella Lombardia le aveva portato uno sgravio nel formarsi dell'Italia nostra. Or bene, la quota principale nell'anno 1861 sull'estimo vecchio era di centesimi 15,03 per scudo, nel 1881 è di centesimi 15,01; cioè non ebbe quasi sgravio di sorta: nel territorio di nuovo censo la quota principale nel 1861 era di centesimi 24,09 per lira, nel 1881 è di centesimi 21,12; vi sono quasi 3 centesimi di sgravio.

Io domando: se innanzi a questa serie di fatti dal 1855 ad oggi, possa più oltre con equità ritardarsi di ricondurre la bassa Lombardia sulla base di censimento sulla quale si trova tutto il resto del compartimento lombardo-veneto.

Io non affermo quale sarà il risultato delle operazioni in corso, se di sgravio o di aggravio; io dico che il sistema della legge, il sistema della tassazione

presso di noi, le operazioni provvisorio, che alterano la imposizione nella bassa Lombardia fanno urgente che sia ritornata all'identico modo di tassazione di tutto il resto del territorio con cui ha leggi comuni, per l'imposta fondiaria, qualunque sia l'effetto.

Un altro interrogante ha sostenuto che Ministero e Commissione proposero il disegno di legge 1877 con intendimenti diversi da quelli di far rientrare la bassa Lombardia nel sistema della catastazione come base di imposta, che si proponevano di sgravare il compartimento a censo nuovo.

Io non ripeterò la stranezza, a mio credere, di questo argomento, ma ricordo che la Commissione parlamentare scrisse nella relazione che si avevano dubbi, e dubbi seri, a riguardo del risultato che sarebbe per dare l'operazione... (*Interruzione dell'onorevole Plebano*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CAGNOLA F.... comunque inclinasse a credere a sgravio del censo nuovo indicandone i motivi. Ma io dico questo, che il più lieve sentimento di giustizia, e la più elementare conoscenza dello spirito delle leggi, non permettono di sostenere che debbasi interrompere l'operazione perchè dà un risultato che taluno aveva diversamente previsto.

Vediamo brevemente se sia censurabile l'operato della Giunta del censimento per violate norme nel procedere suo, per impossibilità tecnica del compito commessogli.

Avanti di rilevare la consistenza di queste obiezioni, è bene che la Camera sappia quale è l'indole giuridica della Giunta del censimento. Essa è determinata dalla patente 31 dicembre 1818:

« Art. 1. È istituita nel regno Lombardo-Veneto una particolare magistratura straordinaria sotto il nome di Giunta del censimento.

« Art. 3. Essa avrà la direzione superiore, » e poi: « viene da noi investita di tutte le facoltà che si richiedono a tal uopo, tanto per rimuovere le difficoltà che vi potessero essere nell'esecuzione dell'opera quanto per esaminare e definire i reclami che fossero alla medesima assoggettati. »

Or bene, cosa si deduce da questa definizione della consistenza giuridica della Giunta del censimento? Ne risulta, a mio credere, in primo luogo, che è una magistratura giudicante in fatto ed in diritto, pronunziante sentenze d'estimo irreclamabili; ed in secondo luogo che è una magistratura con facoltà regolatrici, con facoltà di disporre affine che l'opera a lei commessa venga condotta a buon termine.

Io non credo di affermare, come in alcune pub-

blicazioni è stato fatto, che la competenza di questa magistratura sia così lata, che da essa emanino non dei regolamenti, nè delle discipline, ma delle norme legislative che legano poi la Giunta stessa. Molte delle censure della Commissione ministeriale paiono ispirate a questo erroneo preconcetto.

La Giunta, operando in uno Stato costituzionale coperta dalla responsabilità ministeriale, nelle attribuzioni per eseguire il ricensimento, essa diviene una dipendenza del ministro, il quale è il responsabile del suo operato. Essa sentì questa giuridica sua condizione, e quindi tutte le sue disposizioni regolatrici furono sempre sottoposte al Ministero, ed il Ministero le ha approvate e ritornate a lei per la esecuzione. Vedremo poi se le disposizioni regolatrici del suo operare, decretate dal Ministero, siano, o no, conformi al più savio compimento della operazione commessa alla Giunta.

La relazione stessa della Commissione ministeriale ci è prova che la Giunta non ha fatto un passo nella via esecutiva, che non fosse prima sottoposto al ministro e da esso autorizzato.

La Giunta ebbe le attribuzioni sue dalla autorità legislativa che ordinava la catastazione del Lombardo-Veneto. Il Governo, succeduto alla autorità che la costituiva, la riconobbe quale istituzione connessa al catasto ed alle operazioni per portarlo a compimento.

Ciò si ha dal decreto del 1861. Anzi il decreto reale del 29 agosto 1866, n° 3202, aggiunse alla Giunta le attribuzioni che già spettavano alle congregazioni centrali di Lombardia e di Venezia. La stessa legge del 1877 colla frase: « osservate le prescrizioni che regolano il nuovo censo » mantiene la giurisdizione della Giunta. Le prescrizioni a cui quivi è riferimento sono lo stato di fatto del 1828, la spettanza giuridica e la spettanza disponente della magistratura straordinaria fondata pel nuovo censo. Queste sono le prescrizioni, non le emanazioni della magistratura medesima.

Si lamenta che esista ancora questa Giunta, si dice che noi parliamo per amore di una istituzione di campanile. Ma se furono tolte le direzioni di altri catasti lo si fece perchè non avevano più niente da fare o non avevano altro ufficio che di conservazione del catasto. La Giunta di Milano invece ha ancora uno stadio di esecuzione di catasto. Se si vuole togliere questa superfetazione, come la si denomina, si solleciti l'ultimazione dell'opera alla medesima affidata: allora soltanto si avrà uno stato di cose che autorizzi la soppressione. Mentre durano le operazioni di censimento, la Giunta trae la sua vita da una legge, e soltanto con una legge può essere alterata la sua composizione e può es-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

sere tolta o surrogata. Ci vuole una legge per distruggere l'altra che ha dato vita a questo corpo.

Io non intendo qui esprimere il mio modo di vedere a riguardo del censimento, della magistratura che lo traduce in atto, e di quello che sarebbe d'uopo per le lustrazioni, per la conservazione del catasto nell'interesse della proprietà e della finanza. Io ho parlato dal punto di vista di quelli che sono così ansiosi di vedere la fine di questa magistratura, come cioè possano riescire al loro desiderio, rispettate le leggi.

PRESIDENTE. Procuri di restringere il suo discorso, onorevole Cagnola, perchè si fa tardi.

CAGNOLA FRANCESCO. Si è detto che la Giunta del censimento ha mancato alle norme regolatrici dell'agir suo.

Ma io, per verità non so comprendere la censura. Se essa è legislatrice per le sue norme, essa evidentemente può modificarle secondo le circostanze. Ma io non vado tanto lontano, io dico solo: se la Giunta deve disciplinare i modi propri ad eseguire la sua opera, se ha disposto determinate norme allora quando era chiamata ad operare *ex novo* sopra un territorio che aveva nessuna catastazione, allora quando operava con sessanta o settanta commissari estimatori, io domando se non debba necessariamente mutare queste disposizioni, quando si tratta di operare in un territorio che ha un catasto da collegare ad altri, e quando si trova di aver non sessanta o settanta commissari estimatori, ma dieci o quindici. Necessariamente alle condizioni nuove deve adattare le nuove disposizioni.

Ora veniamo a questa contemporaneità di operazione, la cui violazione è il gran peccato che ha commesso la Giunta del censimento. Quanto alle operazioni nello stadio di valutazione, è bene fare una distinzione. Queste operazioni si distinguono per lo meno in tre stadi: quello della formazione delle tariffe, come si dice, delle tabelle d'estimo e delle scale percentuali. Poi c'è l'applicazione di queste tabelle alle singole parcelle ed ai singoli proprietari. Poi c'è il ricevimento dei reclami dei proprietari per l'applicazione fatta delle tariffe d'estimo alle loro proprietà. Ora, che si possa fare contemporaneamente l'operazione del formare le tariffe d'estimo e le scale percentuali in un ampio territorio, è agevole il vederlo. Qui si tratta di raccogliere quindici, venti, venticinque dati per ogni comune censuario, relativi alla qualità, alla classe dei terreni, ed al loro reddito; questi rilievi sono di natura che non si alterano, o poco, anche col decorrere del tempo. Ed è bene che la prima formazione della tariffa d'estimo sia su larga scala, e che essa segua il suo stadio fino alla decisione definitiva in

concorso dei corpi morali. Perchè questo è, a mio credere, il concetto del censimento milanese: che cioè sia portata l'operazione d'estimo controllata dai corpi morali, e giudicata, quasi sino alla porta degli interessi delle persone, delle loro specifiche proprietà, della loro borsa, senza che persona e proprietà sia mai individualmente interessata. Ma allorquando si passa all'applicazione a parcelle e possessori, in allora la cosa muta affatto. Però vediamo che cosa disponga la legge, e che si sia fatto riguardo a questi tre stadi del rilevamento delle tariffe d'estimo, della loro applicazione e pubblicazione, e quindi della soluzione dei reclami.

PRESIDENTE. Ma onorevole Cagnola, questa è una discussione piuttosto che una interrogazione.

CAGNOLA FRANCESCO. C'è una relazione che a mio credere non distingue questi tre stadi; da ciò deriva la maggiore delle sue censure alla Giunta, e l'indole delle proposte al ministro che io credo errate. Veda dunque, signor presidente, che sono nella necessità di occuparmene, per stretta connessione alla mia interrogazione.

Per tutte insieme queste operazioni di stima dispone la patente del 1818, articolo 23: « Siccome però questa operazione richiede troppo tempo e spesa e personale perchè si possa effettuare nello stesso tempo in tutta la estensione dei nostri Stati tedeschi ed italiani, così noi vogliamo che un tale lavoro sia intrapreso *provincia per provincia*. » Articolo 25: « All'oggetto però di far godere, rispetto al ripartimento interno, dei vantaggi che ne derivano prima ancora del pareggiamento universale, verrà ripartita nell'interno della provincia, sulla base dei nuovi risultamenti, la somma totale della imposta fondiaria per l'anno rispettivo. »

Ora, qui si vede chiaramente che non era menomamente nel concetto del legislatore che nessuna parte del periodo di valutazione fosse eseguita contemporaneamente in tutto il territorio. Io non citerò alla Camera le disposizioni di altre leggi, che tutte rendono l'identico concetto, il quale recisamente esclude l'asserita contemporaneità. Solo ricordo le risoluzioni sovrane 16 luglio 1835, 8 aprile 1845 e la stessa legge 1877, che dice: « man mano che si compie il censimento, le parti censite siano riunite, ecc. »

Però sta di fatto che il rilievo, la pubblicazione e la definizione delle tariffe d'estimo, pel primo territorio censito, seguì contemporaneamente. Ma si operò forse così per l'applicazione delle tariffe alle parcelle e possessori e loro pubblicazione? Per la soluzione dei reclami, per l'attuazione del catasto?

La relazione, che abbiamo dinanzi, per tutto il

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

Veneto, e per la Lombardia che non faceva parte del ducato di Milano, ci informa al paragrafo 45:

« Nell'anno dopo, cioè con notificazione 7 maggio 1839, si cominciò dalla Giunta la pubblicazione dei catasti; ma gioverà avvertire tosto che a differenza di quanto erasi praticato per le tariffe, la pubblicazione dei catasti si fece in varie riprese. »

Le riprese comprendono cinque anni, dal 1839 al 1843. Il paragrafo 47 ci istruisce sulla conseguente risoluzione dei reclami, distinta per provincia.

L'attivazione ci risulta dal paragrafo 81 aver richiesto circa nove anni dal 1845 al 1853, sempre provincia per provincia. Dunque, pubblicazione di catasti, risoluzione di reclami e attivazioni furono sempre provincia per provincia, e nel periodo di parecchi anni.

Ma vi ha di più. Abbiamo in secondo luogo la esecuzione affatto distinta di tutte le operazioni dai rilievi delle tariffe, all'attivazione limitatamente per i 30 comuni. Abbiamo in terzo luogo, che si sono pubblicate contemporaneamente le tariffe per l'alto Milanese e per Como; la pubblicazione dei catasti, la soluzione dei reclami e l'attivazione sono seguite ripartitamente provincia per provincia, tanto che l'una ebbe l'attivazione nel 1873, l'altra nel 1876.

Poi una quarta volta si sono eseguite tutte le operazioni di stima pei comuni del Mantovano; ora siamo ad una quinta operazione distinta di ricensimento. Se si sono fatte per la prima operazione non meno di dieci separate pubblicazioni di catasti, soluzioni di reclami ed attivazioni; perchè non si deve poter seguire l'ugual sistema, facendo pubblicazioni distinte e consecutive per provincia?

Evidentemente, la relazione ha fatto della contemporaneità quasi direi un feticcio, a cui sacrifica i fatti distinti che ella medesima ci riferisce, e peggio vuol sacrificare, a mio credere, la possibilità materiale del censimento. La contemporaneità ha una ragione di essere, lo comprendo, per quel che riguarda le tariffe, ed allorquando noi siamo nei territori nuovi al censo. Ma quando vi è una parte di territorio già censita, in allora la contemporaneità materiale non può più aversi; ma si deve avere la contemporaneità reale, sostanziale; si deve avere che nei nuovi territori corrisponda e sia uguale il rapporto tra la rendita reale e quella catastale; che sia uguale il rapporto tra l'imposta e la rendita sia reale sia catastale.

Nel Lombardo-Veneto si ebbero cinque riprese di censimento staccate le une dalle altre. La contemporaneità materiale anche delle sole tariffe d'estimo era impossibile; ma fu possibile e si ebbe quella sostanziale.

La contemporaneità materiale non è cosa nep-

pure umana, perchè l'uomo non può agire che successivamente nel tempo e nello spazio, ma esso può egualmente ottenere la identità nei rapporti e nei valori.

La contemporaneità sostanziale, quando si passa da un periodo all'altro d'azione, non si ha più colla contemporaneità materiale impossibile; si ha coll'opera dei confronti, dei collegamenti. E qui è da vedere nella relazione stessa se i lavori di collegamento e di confronto si possano condurre e siano condotti con assicurante risultato.

Or bene, noi abbiamo per le disposizioni vigenti, che, in qualunque territorio segua la pubblicazione di tariffe, tutti i territori interessati nel compartimento possano reclamare se esse si discostano dalla giustizia proporzionale. Noi abbiamo, per esempio, oggi che i reclami di alcuni comuni contermini alla provincia di Bergamo, alla provincia di Cremona, si risolvono da tre Commissioni provinciali nominate dalle tre provincie di Milano, di Bergamo e di Cremona; ed ogni altra provincia ha facoltà di venire a interloquire.

La patente del 1818 ha disposto per modo che i collegamenti ed i confronti seguano conservando l'identità sostanziale del rapporto tra la rendita reale e la rendita censuaria, e conservando quindi l'eguaglianza delle imposte fra il territorio già censito ed il territorio nuovo.

L'articolo 2 di essa, statuendo sul personale che deve comporre la Giunta del censimento, prescrive che « è composta di consiglieri, di procuratori fiscali, di ingegneri presi in pari numero dalle lombarde e dalle venete provincie. »

La composizione della Giunta è tale che tutti i territori i quali sono interessati nel catasto, vi sono rappresentati, e possono pretendere che le tabelle delle tariffe sieno fatte secondo equità. E vi è di più.

Il Governo italiano ha conferito alla Giunta del censimento la facoltà di operare come fosse la congregazione centrale lombarda e veneta.

Adunque la contemporaneità materiale, che è un assurdo, che non è più possibile quando vi hanno parti di territorio successivamente aggiunte, va surrogata con la contemporaneità sostanziale. E questa è garantita, e controllata coi diritti che questi territori hanno di formar reclami, d'intervenire; è garantita dalla composizione stessa della Giunta del censimento.

PRESIDENTE. Onorevole Cagnola, le ripeto la preghiera già fatta di concludere. Si tratta di una semplice interrogazione. Non resterà tempo di svolgere le altre, che sono pure all'ordine del giorno.

CAGNOLA F. Ho finito. Ma per quello che riflette

anche la contemporaneità, ho avvertito che la contemporaneità delle tariffe può essere possibile, purchè richiedano un numero limitato di rilievi per comune e rilievi impersonali, inalterabili.

Ma passando all'applicazione delle tariffe, alle parcelle ed ai possidenti, allora le operazioni riguardano migliaia e migliaia di osservazioni, di rilievi, di persone. E come si possono condurre contemporaneamente queste operazioni in un ampio territorio, in tutto lo Stato, che presenterà centinaia di milioni di applicazioni che toccano immediatamente l'interesse delle persone e sollevano miriadi di reclami? È specialmente in questo periodo che si richiedono commissari e stimatori che possiedano conoscenze elevate economico-agricole e la forza morale della imparzialità, affine che non sieno commesse ingiustizie.

Le applicazioni sono essenzialmente personali ed alterabili. Se si fanno gradualmente, richiedono tempo tanto maggiore quanto è minore il numero degli operatori provati e sicuri. Esse devono rimanere giacenti sino a che siano compiute in tutto il territorio a censire; nel frattempo vengono ad alterarsi nella forma delle parcelle, nello stato di coltura, nella persona dei possessori, perchè non sono tenute al giorno degli obblighi di denuncia delle mutazioni inerenti alla conservazione del catasto attuato.

Per questa via, quando si sarà al termine della operazione, essa sarà a rifare per molta parte per aggiornarla.

Inoltre, come si applicherà tutto il personale, quello nuovo ed inferiore, per le operazioni di minore importanza, ed il superiore per le operazioni di alto merito? Come si potranno osservare i limiti di tempo e di spesa? Adunque il volere creare questa contemporaneità in cose nelle quali è materialmente impossibile, è un volere attribuire al sistema del catasto milanese un'assurdità di procedimento che non è punto nella sua indole, per potere affermare poi che esso sarebbe inapplicabile ad un grande Stato.

Imporre la contemporaneità in tutto, anche soltanto pel ricensimento dell'alta Lombardia, è porre condizioni al lavoro da renderlo assai più costoso, lungo, imperfetto, da comprometterne seriamente la esecuzione.

Davvero poi io stupisco come noi che abbiamo avuto alla Camera disegni di legge di perequazione portanti il compimento dell'operazione per comuni, con graduale perequazione da questo stadio a quello delle provincie, e poi dalle provincie allo Stato, possiamo pensare possa esistere un sistema catastale che imponga la esecuzione contemporanea

per tutto lo Stato di tutte le operazioni di merito, sino alle più esigue parcelle.

Ripeto, l'aver per buono questo concetto, sarebbe porre il ricensimento sopra un terreno così sbagliato da renderne impossibile la esecuzione.

Non parlerò della possibilità del rilevamento sullo stato del 1828, che per novanta centesime parti del territorio è lo stato d'oggi. È una obiezione di apparenza, ad effetto, ma che non ha consistenza di fatto, ed altra volta l'ho qui dimostrato.

Conchiudo. Voglia l'onorevole ministro por mente che la Commissione ministeriale fra le sue proposte ha questa: tenere sospesa la definitiva soluzione dei reclami delle pubbliche rappresentanze e quelli dei privati, perchè questa sia contemporanea, la qual cosa non implica la contemporaneità nell'applicazione dei catasti.

Io mi domando che cosa s'intende di dire con questa contemporaneità spinta sino alla soluzione dei reclami dei privati, che permette la non contemporaneità della attivazione dei catasti? Se la possibile graduazione si limita alla traduzione materiale di tutti i risultati definitivi nei libri catastali, a me pare che sarebbe quasi una proposta capziosa per arrivare all'ineseguibilità delle operazioni, avendo l'aria di ammettere le incontrastabili parziali applicazioni di catasto per provincie. Ed è contro questa proposta che io formulo la mia domanda all'onorevole ministro. Io chiedo se l'onorevole ministro intenda continuare colla dimostrata cura a compiere il censimento della bassa Lombardia colle norme in corso, di pubblicare cioè le applicazioni delle tariffe alle parcelle ed ai possessori gradualmente, risolvere i reclami, e di riunire mano in mano le parti in cui si compie il censimento, colla loro quota di contingente, al compartimento di censo nuovo.

PRESIDENTE. Ora la facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Genala, ma l'onorevole Lucchini domanda di svolgere prima la sua interrogazione.

Chiedo adunque all'onorevole Genala se permette che parli prima l'onorevole Lucchini Giovanni.

GENALA. Sì, sì!

PRESIDENTE. Allora leggo la domanda d'interrogazione dell'onorevole Lucchini Giovanni:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa le operazioni del nuovo censimento in Lombardia in relazione alla legge del 1867. »

L'onorevole Lucchini Giovanni ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

LUCCHINI GIOVANNI. Io sarò brevissimo per due ragioni; la prima perchè la mia interrogazione concerne un punto speciale, non ispezia nel vasto campo nel

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

quale hanno spaziate i miei onorevoli colleghi, cioè nell'esame di tutte le operazioni della Giunta del censimento; la seconda ragione, perchè l'onorevole Plebano ha già percorso gran parte del cammino che dovrei percorrere io. Dirò ancora che io non pronunzio apprezzamenti o giudizi sull'operato della Giunta di censimento.

Io non so se essa abbia proceduto nelle sue operazioni correttamente, come dice l'onorevole collega Cagnola, o se piuttosto procedette ad arbitrio in queste sue operazioni, come dice l'onorevole collega Plebano; per me una sola considerazione merita ponderato esame, la considerazione cioè che, per procedere sulle operazioni catastali, bisogna rimettere, idealmente, i campi nella condizione in cui erano il 1° gennaio 1828.

E davvero, se io dovessi pronunziarmi su questo solo particolare, dovrei ritenere impossibile operazione siffatta. Io dico che ricostrurre un mondo distrutto da 54 anni potrà essere compito lodevole della scienza archeologica, ma prendere siffatti studi a base di una fra le principali imposte, a me pare un assunto difficilissimo per non dire impossibile a raggiungersi. Si discusse in questa Camera se esistette o no il foro d'Agrippa, e vorrete sapere se nel 1828 il mio campo aveva 10 gelsi o 5, se era seminato a prato o piantato a vite, se era irrigabile o meno? Non credo che queste minuziosità, dopo 55 anni, si possano precisare.

Il mio egregio collega l'onorevole Cagnola ha dette bellissime cose, ha dimostrato molta competenza nella materia che ha trattato, ma non ha distrutto il ragionamento col quale l'onorevole Plebano ha splendidamente chiarito che una diminuzione d'imponibile doveva necessariamente manifestarsi nel ricensimento lombardo. E ciò perchè? Perchè nel 1864, cioè quando furono stabiliti i contingenti d'imposta fondiaria, lo furono non soltanto con criteri agricoli, ma con una quantità complessa di estremi e di dati riferibili appunto al tempo in cui si stabilirono i contingenti stessi, cioè al 1864.

Oggi che cosa fate? Fate ritornare indietro al 1828 una parte della produttività agricola del territorio lombardo, ed è quindi naturale che abbiate per risultante la differenza che corre fra i criteri estimatori dell'oggi e quelli di 50 anni sono. Questa mi pare cosa evidentissima, e tutti i ragionamenti sottili dell'onorevole Cagnola non possono distruggerla. Ma di questo a me nulla importa. All'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole presidente del Consiglio, il quale come ministro delle finanze fu il proponente della legge del 1877, domando: è vero o no che le operazioni del censimento in Lombardia danno una diminuzione d'imponibile?

È vero che quelle operazioni non ancora ultimate, lasciano già presumere con certezza, secondo il parere della Commissione d'inchiesta, una diminuzione ulteriore d'imponibile?

Se è vero, io dico che siccome la legge del 1877 fu basata sopra criterii assolutamente contrari a questi, sopra presunzioni assolutamente contrarie a questa, noi dobbiamo modificare la suddetta legge se non vogliamo offesa la logica e la lealtà.

Infatti che cosa si disse nel 1877? Si disse: la diminuzione d'imponibile che si è manifestata nella provincia di Como non si manifesterà più nelle operazioni catastali future; anzi vi sarà un aumento; cosicchè voi, veneti, non potete dolervi di questa legge, perchè se oggi vi torna di aggravio, è un aggravio passeggero, e domani ne avrete un compenso.

Questo è il punto di partenza della legge 1877. L'onorevole Plebano ha letta la relazione ministeriale. Io potrei leggere la relazione della Commissione di cui fu autore l'egregio collega nostro Parenzo, la quale sosteneva, come cosa indubbia, che nel ricensimento della bassa Lombardia si doveva riscontrare un aumento di imponibile, anzichè una diminuzione. Erano criterii errati, erratissimi. Ma io domando all'onorevole ministro delle finanze: una volta che una proposta di legge l'avete basata sopra considerazioni e dati di fatto che furono smentiti poi, intendete di mantenerla? Intendete di perpetuare questo stato di ingiustizia? Intendete di passare sopra, con cuore leggero, a questa evidente contraddizione delle vostre parole? A questa smentita aperta delle vostre previsioni?

Ecco ciò che io domando.

Aggiungo poi, e parlo senza spirito di parte, che le condizioni della imposta fondiaria nel Veneto, sono tali da consigliare l'estrema prudenza, ed in ogni caso, la necessità di toccarla con mano di veluto, con molta delicatezza. E l'onorevole ministro lo sa meglio di me.

Ci fu qui un egregio collega nostro che, pochi giorni fa, disse esistere nel Veneto una questione agricola. Io non so se questo sia vero; anzi dirò che, a mio avviso, non è vero; ma è certo però che il Veneto (e lei stesso ce lo dice, onorevole ministro delle finanze, nel disegno di legge per la perequazione fondiaria) è una delle regioni del regno maggiormente aggravata dall'imposta fondiaria. Si era fatta balenare la speranza di una perequazione fondiaria che aveva messo in sussulto di gioia tutti i buoni veneti; ma questo raggio di sole si è spento, ed arrivederci chi sa quando.

Una voce. È nominato il relatore.

LUCCHINI G. È nominato il relatore? Sia pure. Ma

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

per questa legge sono ordinate soltanto le operazioni catastali. Di vera perequazione non si fa parola e la si rimanda al 1893. Se ne riparlerà allora e vedremo se la Camera sarà disposta a votarla; io ne dubito. Questo raggio di sole dunque, io dicevo, si è spento. Se oggi, invece della perequazione sospirata, noi facciamo sapere ai contribuenti della Venezia che è necessario aumentare ad essi l'imposta fondiaria, io dico che la questione può farsi più grossa di quel che, a prima vista, potrebbe parere. Finisco, perchè parlando di questo argomento il terreno scotta, e non voglio annoiare la Camera. Io domando all'onorevole ministro delle finanze, e mi pare che a questa mia prima domanda dovrebbe rispondermi affermativamente: è vero che le operazioni di ricensimento in Lombardia danno e daranno una diminuzione di imponibile?

Seconda domanda. E se è vero che diminuzione d'imponibile ci sia, crede l'onorevole ministro che torni opportuno proporre una legge per modificare la parte economica (soltanto l'economica) della legge del 1877?

Veda l'onorevole Cagnola che io non mi oppongo alla catastazione di quella parte della Lombardia che rimane ancora col vecchio censimento. (*L'oratore volge le spalle al banco della Presidenza*)

PRESIDENTE. Onorevole Lucchini, parli alla Camera.

LUCCHINI. G. Obbedisco, onorevole presidente.

Se c'è dunque una diminuzione d'imponibile, è giusto che tutte le provincie del regno si sobbarchino a questo peso, ma non è giusto che noialtri veneti dobbiamo essere le povere vittime.

Crede dunque l'onorevole ministro di presentare una legge per modificare la parte economica della legge 3 giugno 1877?

Io ho finito e spero che l'onorevole ministro mi darà una risposta confortante.

PRESIDENTE. Passeremo all'interrogazione dell'onorevole Genala, della quale do lettura:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro delle finanze sull'esecuzione della legge 3 giugno 1877, concernente il ricensimento di una parte della Lombardia. »

L'onorevole Genala ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

GENALA. Brevi parole basteranno per svolgere la mia interrogazione.

Io chiedo all'onorevole ministro delle finanze che egli provvegga all'esecuzione della legge del 1877 senza indugi, senza distrarre una parte del personale per altri lavori, senza scostarsi minimamente dalle norme finora seguite ed approvate con successivi decreti ministeriali, e soprattutto chiedo e

raccomando vivamente che egli mantenga la disciplina in tutto il personale della Giunta del censimento.

CAVALLETTO. Benissimo!

GENALA. L'esecuzione della legge del 1877 è un vero e proprio diritto, ed è inoltre una vera necessità.

CAVALLETTO. Ha ragione. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Non interrompa.

GENALA. Il compartimento catastale lombardo-veneto è tutto omogeneo, tranne una piccola parte, perchè, come fu detto da un oratore che dianzi ha parlato, l'opera del ricensimento fu sospesa, rimase interrotta; la legge del 1877 ebbe lo scopo di farla continuare e portarla a termine. Ora mancano da ricensire la provincia di Pavia, una parte della provincia di Mantova, e una parte della provincia di Cremona.

La legge del 1877 consacrava quest'obbligo di perequare tutto il territorio lombardo-veneto quanto al catasto e stabiliva il termine in cui l'operazione doveva essere compiuta. Questo termine era di quattro anni; motivo per cui oggi dovremmo avere l'operazione compiuta, mentre invece è appena cominciata.

Di più, con la legge del 1877, non soltanto fu formato un unico compartimento catastale delle provincie lombardo-venete, così dette di nuovo censo, ma il nuovo aggravio all'imponibile derivante dal nuovo censimento della provincia di Como fu distribuito caritatevolmente, cosa che non era mai stata fatta prima, non solo sui territori di nuovo, ma anche sulle provincie di vecchio censo. Quindi se è vero che qualche provincia di nuovo censo ha avuto un aggravio, è altrettanto vero che queste tre frazioni di provincie di vecchio censo hanno dovuto e debbono sopportare un aggravio, mi sembra di 158,000 lire all'anno. E siccome in quella stessa legge si riconosceva che l'imposta era sperequatissima principalmente fra contribuente e contribuente, nei territori aventi ancora il censo di Maria Teresa, così appare manifestamente tanto più urgente e necessario il provvedere con un ricensimento. E infatti le mappe che noi abbiamo, a forza di modificazioni e di annotazioni, sono divenute quasi inservibili; quindi la necessità di porle in assetto anche per agevolare l'accertamento delle proprietà, le vendite, le ipoteche; e a questo provvede quella legge.

Intanto però le provincie nostre hanno cominciato a pagare la loro quota affinchè questo ricensimento si compia; noi l'abbiamo già pagato per sette decimi circa, e anzi, se non erro, abbiamo anticipato la spesa di tutta l'operazione.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

Sarebbe dunque molto singolare che adesso non si portasse ad effetto una legge per la quale noi abbiamo già dato il nostro contributo, ed in attesa della cui esecuzione siamo già stati aggravati di una considerevole somma annuale.

E qui, o signori, conviene che io dica, ad onore del vero, che nelle provincie lombardo-venete nessuna voce è sorta per contrastare all'esecuzione di questa operazione giustissima.

Invece, da qualche tempo a questa parte, è venuta fuori una quantità di articoli e lettere anonime che chiedono si sospenda quella operazione, o che si studiano di creare ostacoli d'ogni maniera, e, cosa singolare, gli scritti e le lettere anonime provengono da altre parti non interessate, da ignoti paladini ai quali potrebbe forse applicarsi il motto: *timeo Danaos*.

Ma io non voglio intrattenere la Camera di pettegolezzi e di scritti anonimi, Dio me ne liberi. Ho però dovuto farne cenno, perchè nella relazione di una Commissione d'inchiesta che fu nominata dal ministro delle finanze con decreto firmato « Marazio, » e che fu mandata ad esaminare come procedevano le operazioni della Giunta del censimento, è detto così:

« Nel chiudere questa parte delle visite e verifiche di campagna, la Commissione sente il bisogno ed il dovere di tributare una parola d'encomio agli ingegneri e geometri applicati tecnici della cessata direzione del catasto di Torino, che valga di premio alle loro intelligenti fatiche. Nello stesso tempo si permette di notare come sia stata forse meno provvida la risoluzione presa in principio dalla Giunta di abbinarli, ponendoli alla dipendenza dei suoi tecnici e tenendoveli per parecchi mesi con perdita di tempo, oltre alle continue lotte che dovevano necessariamente nascere anche pel solo fatto della diversa scuola a cui erano cresciuti gli uni e gli altri. Di qui gli attriti e le recriminazioni che si rivelarono al pubblico con scritti anonimi non sempre temperati nella forma. Ma oramai le operazioni di misura sono compiute, nè giova ritornarvi sopra. »

Queste parole mi hanno fatto un'impressione dolorosa. Una Commissione amministrativa, composta di persone veramente per bene, si reca a compiere le sue indagini, trova tutte codeste recriminazioni, scritti e lettere anonime, scarabocchi insultanti sui muri contro i capi dell'ufficio, eppure non dice una adeguata parola di biasimo, quasi che tutto questo sembrasse regolarissimo o indifferente a questi signori della Commissione. Ed è appunto per tale motivo che io, fra le varie domande rivolte all'onorevole ministro, ho inclusa anche quella relativa alla disciplina del personale della Giunta del censimento.

Ma intorno a ciò basti. Occupiamoci invece della relazione della Commissione d'inchiesta, la quale in gran parte conchiude come conchiudo io, cioè che l'operazione del ricensimento deve essere condotta a termine, che la legge del 1877 deve essere eseguita.

La Commissione però, dopo avere rivolte parole di lode alla Giunta del censo intorno alle operazioni da essa compiute, le rivolge anche tre censure. Mi permetta la Camera di accennare brevemente a queste censure, e di dare a una sola di esse una brevissima risposta.

La prima censura, e che in sostanza direi anzi la principale, è relativa al modo usato dalla Giunta del censimento nelle misurazioni. Si notano alcune piccolezze, ma in modo da mettere in urto una parte del personale contro l'altra, perchè gli uni nel misurare adoperano la catena, e gli altri si servono della canna. Gran che! Adoperare ancora la catena nel 1882! Eppure la catena si adopera benissimo quanto la canna, e anzi ci sono alcuni luoghi dove la catena serve meglio della canna. Per esempio, dove i terreni sono coperti di piante, interrotti da solchi profondi o da fossi, la catena è preferibile. Inoltre la canna esige un'abilità maggiore, esige una persona più intelligente e pratica che bisogna pagare di più; invece anche un nostro contadino in una o due settimane si addestra egregiamente a tirare la catena; colla catena inoltre si fa un lavoro doppio che colla canna, e c'è quindi anche una diminuzione di spesa. Il risultato è sufficientissimo ed esatto quanto può esserlo quello ottenuto misurando con la canna.

Altro grande appunto: dai vecchi ingegneri della Giunta si adopera ancora la tavoletta pretoriana, mentre che siamo in tempi di *tacheometri*, di *cleps*, e via discorrendo. Sì, signori, si adopera la tavoletta pretoriana; ed io vi dico che si adopera ancora ordinariamente da tutti gl'ingegneri; soggiungerò anzi che in molti rilievi, perfino gli ingegneri ferroviari, per esempio quelli che sotto il Tarducci lavorano alla Firenze-Faenza, adoperano questa tavoletta che serve egregiamente nei terreni piani. Nei terreni montuosi e di collina non servirebbe ugualmente bene; ma trattandosi di fare il censimento in una parte d'Italia che è piana proprio come un bigliardo, questo strumento serve a meraviglia e con esso si può anche tener nota più facilmente delle piantagioni, e d'ogni altra cosa.

Si fa ancora l'appunto dell'uso della *reticola*; ma questo strumento si è sempre usato, e si usa con efficacia, il che non vuol già dire che il *planimetro* non sia più perfetto; anzi, esso misura con maggior precisione quando i confini dei campi non sono

a linee rette, perchè ne segue esattamente tutte le sinuosità, mentre con la reticola si calcola per medie; ma non bisogna scordarsi che in Lombardia si tratta in generale di campi i cui confini sono segnati da linee rette e non da linee curve, e quindi sarebbe superfluo usare il planimetro che tien conto di tutte le piccole sinuosità.

Oltre a ciò conviene considerare che si tratta di strumenti di recente invenzione, che non sono ancora entrati nell'uso comune; e quindi non so come si possa ammettere che la Giunta del censimento avesse dovuto aggravare il bilancio dello Stato di migliaia e migliaia di lire nell'acquistare questi strumenti, per misurare tre provincie di non grande estensione e nulla più, poichè, compiuta questa misurazione, quella Giunta non ha più nessun territorio da misurare e la misurazione delle tre ultime provincie è ormai compiuta.

Il fatto è questo, o signori, che con quei sistemi che vi ho esposti, è stato fatto tutto il rilevamento del Lombardo-Veneto; quattro e più milioni di ettari sono stati rilevati a questo modo. (*Interruzioni vicino all'oratore*) I reclami? Quasi nessuno. Sa invece che cosa accadde?

Accadde che mediante il ricensimento della bassa Lombardia si è accertata una maggiore estensione di territorio a cui si deve applicare la tassa fondiaria; e questo aumento di estensione in alcuni comuni è del 10 per cento e in alcuni altri, potrei citare la testimonianza di un nostro collega qui presente, arriva perfino al 20 per cento.

Non pare a voi che i contribuenti che si trovano arricchiti solamente di fronte all'agente delle tasse del 10 e del 20 per cento nell'estensione dei loro terreni non avrebbero interesse a reclamare? Eppure i reclami sono in proporzione piccolissima. Molti proprietari fanno controllare da un ingegnere l'operazione fatta dalla Giunta, e dopo questo controllo si persuadono che l'operazione è esatta. Dunque vedete che lo scopo si raggiunge intieramente.

L'altro appunto grave mosso dalla Commissione d'inchiesta è quello stato già confutato dall'onorevole Cagnola, cioè la contemporaneità della pubblicazione delle tariffe. Questa contemporaneità, lo capisco, è uno dei modi con cui si arriva alla perequazione, ed anzi è necessaria quando si incomincia; ma dal cominciare al continuare c'è una grande differenza. In vero quando si comincia non c'è niente di perequato, mentre quando si continua c'è già una parte perequata e che serve di caposaldo; nel caso nostro c'è tutto quanto il territorio lombardo-veneto, tranne queste tre piccole provincie. Or dunque, qual è, e quale dev'essere l'operazione che ora si fa? Quella di far sì che il territorio non

ancora ricensito sia trattato alla stregua degli altri già ricensiti; in altre parole, bisogna partire dal noto ed estendersi all'ignoto. E quali sono i criteri per la stima? Sono i medesimi. Quindi, piuttosto che con le semplici e parziali stime, si arriva ad una giusta perequazione mediante i collegamenti, vale a dire si adoperano, per ricensire i terreni nuovi, gli stessi criteri che hanno servito per le tariffe degli altri terreni già ricensiti, e poi si pubblicano. E siccome tutti possono reclamare, sia coloro i cui territori vengono ricensiti, sia quelli i cui territori sono già stati ricensiti prima, sia in ultimo quelli i cui territori si ricensiranno in seguito, così si raggiungono tutti gli effetti della contemporaneità senza bisogno che ci sia proprio la contemporaneità del calendario, imperocchè è impossibile fare queste operazioni tutte insieme. Ove l'estensione è grande, per la continua pubblicazione, richiederebbersi numerosissimo personale, spese ingenti, e senza conseguire un risultato migliore. D'altra parte sarebbe assai singolare che quando in una provincia il catasto fosse finito, dovesse poi rimanere sospeso per anni ed anni finchè si fossero continuate le operazioni e fossero state condotte a termine nelle altre provincie.

Non entro poi nel terzo appunto relativo alla contemporaneità della risoluzione dei reclami, perchè mi pare che già un altro degl'interroganti abbia trionfalmente risposto. Solo mi permetto di soggiungere che le osservazioni fatte da quella Commissione amministrativa non devono, non che far sospendere l'esecuzione della legge, il che sarebbe costituzionalmente assurdo, nemmeno far modificare il procedimento con cui è stata eseguita fino ad ora. Mi pare necessario che il ministro non si arresti innanzi a nessuno degli ostacoli che si vogliono frapporre, e che faccia eseguire la legge tale e quale nell'interesse della giustizia.

Io non credo che si dovranno lamentare grandi sperequazioni provinciali. Io, per esempio, non sono punto di quelli che credono (e sarebbe proprio una materia di fede) di precorrere la misurazione e la stima e il reparto per concludere quali saranno le differenze di aliquota che ne verranno...

PLEBANO. Ci sono i risultati.

GRNALA. Ma che risultati ci possono essere di una cosa che non è ancora stata fatta? Io fino ad ora ho creduto che la parola risultato volesse dire ciò che segue da una operazione fatta. Qui l'operazione non è compiuta; come si può dunque parlare di risultati? Ciò potrebbe dimostrare quali siano i criteri di coloro che hanno parlato in senso opposto al mio, ed anche quali siano alcuni criteri in base ai quali la Commissione più volte nominata, ha com-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

piuta la sua relazione che fu fatta, come ha detto uno degl'interroganti, contro la Giunta. Fu detto nella Camera dall'onorevole Plebano: questa è una relazione fatta contro la Giunta. Ora io capisco che si facciano indagini e relazioni sopra una data materia, ma non sono punto inclinato ad ammettere che studi e relazioni debbano muovere da un preconcetto. E se così si è fatto, parmi che ciò debba togliere molto valore ai giudizi ed alle opinioni espresse dalla Commissione e da alcuni interroganti.

CAVALLETTO. Bene!

GENALA. Ad ogni modo egli è certo che la relazione è stata fatta in favore di una metà del personale della Giunta contro l'altra metà; gli onorevoli colleghi non hanno che a dare un'occhiata a questa relazione d'inchiesta e se ne convinceranno pienamente.

Finalmente che cosa concernono gli appunti mossi alla Giunta? Concernono cose per ordinare ed approvare le quali sono intervenuti i decreti del Ministero. E questo è un fatto costituzionalmente nuovo; confesso che mi pare di cascar dalle nuvole. Ma come? Di fronte alla Camera i responsabili sono o no i ministri? Come mai dunque si portano innanzi alla Camera relazioni nelle quali si censurano operazioni, non ostante che vi siano i decreti ministeriali con cui esse si approvano, come se si fossero compiute arbitrariamente da un ufficio subalterno sotto la sua propria responsabilità, e quindi si censura quest'ufficio subalterno davanti alla Camera? Evidentemente quest'ufficio non può rispondere, poichè le forme costituzionali dicono che responsabile è il ministro, è responsabile sempre, e specialmente poi in questo caso, poichè sono intervenuti decreti ministeriali precisi che autorizzano le operazioni della Giunta, che approvano le operazioni eseguite, che approvano infine l'attivazione del censo.

Io non parlo, o signori, degli altri molti scritti anonimi dei quali fe' cenno la relazione, perchè confesso che, leggendoli mi son tornati in mente quei versi del Giusti:

E tutto si riduce, a parer mio,
Come disse un poeta di Mugello,
A dire: esci di lì, ci vo' star io.

E limitandomi alle cose dette, concludo come ho incominciato, vale a dire pregando il ministro delle finanze di voler dare esecuzione piena ed intera alla legge 23 giugno 1877, senza indugio e senza distrarre il personale in altri lavori, senza discostarsi dalle norme sin qui seguite e da lui approvate, e mantenendo sempre più salda la disciplina in quell'ufficio tecnico, custode di tradizioni sapienti,

al quale è affidato di condurre a termine il ricensimento della Lombardia.

PRESIDENTE. Annunzio all'onorevole ministro che l'onorevole Donati sullo stesso argomento del censo ha presentato ora la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto intende interrogare l'onorevole ministro delle finanze se e quando intenda riattivare la lustrazione quinquennale nelle provincie lombarde del nuovo censimento. »

Chiedo all'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda di rispondere.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Siccome si tratta della medesima materia che si discute, e per verità desidererei uscire da queste interrogazioni, se l'onorevole Donati vuole avere la cortesia di restringere in poche parole la sua interrogazione, potrei rispondere oggi stesso a tutti, procurando di osservare la massima brevità possibile.

PRESIDENTE. Dunque se la Camera lo consente l'onorevole Donati potrà svolgere la sua interrogazione subito.

Poichè non vi è opposizione l'onorevole Donati ha facoltà di parlare.

DONATI. Io mi limito a fare una semplice interrogazione all'onorevole ministro delle finanze. È prescritto dalla legge che nel territorio lombardo del nuovo censo devono farsi operazioni di lustrazione, le quali si chiamano appunto lustrazioni censuarie perchè devono farsi ogni 5 anni.

Ora, sono già lustri parecchi che queste operazioni non si fanno, e di qui nascono danni ed inconvenienti gravissimi; danni gravissimi specialmente rispetto ai terreni che sono prossimi a fiumi e torrenti, poichè avviene talvolta che qualcuno è intestato come possessore di fondi che non esistono più, e taluni contribuenti sono tenuti a pagare l'imposta di un reddito che non hanno più. Per lo che, appunto per sottrarsi a queste conseguenze gravissime, avviene che molti proprietari deludano la legge, cedendo a persone insolubili anche altri fondi, che non sono quelli portati via dai fiumi. Ora a far cessare questi danni e questi inconvenienti, è opportuno che sieno prontamente riattivate queste operazioni; ed io ho fiducia che l'onorevole signor ministro mi darà in proposito una risposta soddisfacente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Soddisferò innanzitutto alla breve domanda dell'onorevole Donati, dicendogli che è già apparecchiata la proposta del decreto reale per ordinare le lustrazioni, secondo le dichiarazioni già fatte da me alla Camera in seguito a varie interrogazioni dell'onorevole Cavalletto. Il

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

Consiglio di Stato ha dato favorevole avviso sulla proposta, ed io non tarderò a sottoporla alla sovrana sanzione. Le lustrazioni saranno quindi intraprese e proseguite per la retta conservazione del catasto, e nell'interesse dei contribuenti e della finanza a un tempo.

Rispondendo poi alle interrogazioni relative alle operazioni della Giunta del censimento, dividerò in due schiere gli onorevoli interroganti. Due di essi, cioè l'onorevole Plebano e l'onorevole Lucchini Giovanni, chiedono al ministro di voler dichiarare, se in seguito alle verificazioni fatte da una Commissione governativa, che essi chiamano Commissione d'inchiesta, e in seguito ai risultati finora conseguiti dalle operazioni della Giunta del censimento, intenda il Governo di sospendere l'esecuzione della legge del 23 giugno 1877, conformemente al desiderio degli onorevoli interroganti. Dall'altra parte gli onorevoli Cagnola Francesco e Genala, muovendo da un concetto interamente opposto, e dubitando che il Governo potesse per avventura determinarsi a sospendere le operazioni del censo della bassa Lombardia, chiedono categoricamente dichiarazioni dal Ministero in un senso contrario al desiderio degli altri due preopinanti.

Questa quistione, o signori, non è nuova. Già altra volta se ne discorse ed a lungo in quest'Aula. Sono note le vecchie accuse contro la Giunta del censimento, questa *delenda Carthago*, di alcuni onorevoli oratori di questa Camera. Sono note anche le ardenti difese che altri contrapponevano. E pur troppo, debbo confessarlo, un qualche dualismo tra impiegati e impiegati si è manifestato per questo attrito di opinioni, di censure esagerate e di esagerate difese; e mio primo dovere è stato quello di mantenere salda la disciplina e rigorosa l'osservanza degli ordini vigenti. Credo che intorno a ciò io non potrò meritare in nessuna guisa le osservazioni dell'onorevole Genala.

Io non sono disposto a tollerare alcun dualismo e alcun conflitto, il quale possa nuocere al servizio pubblico o alla dignità e alla serietà dell'amministrazione. Trattanto era anche debito del Ministero di porre l'occhio un po' addentro a queste operazioni della Giunta, tanto da una parte censurate, tanto dall'altra lodate. E in questo intendimento, io non ebbi difficoltà di dichiarare alla Camera che avrei nominata una Commissione per verificare sul posto in qual modo procedano i lavori. E la Commissione fu effettivamente nominata da me con un decreto ministeriale del 9 agosto 1881, col quale, a tre distinti funzionari dell'amministrazione, conferii il seguente mandato:

« Esaminare e riferire con particolareggiata re-

lazione come procedono i lavori del ricensimento dei territori della bassa Lombardia e della parte della provincia di Mantova ancora dotata del vecchio censo; quanto tempo e quanta spesa presuntiva occorrono per compierlo. »

Questo e non altro era il mandato dato alla Commissione. E, come ben vede la Camera, si trattava puramente di una Commissione amministrativa, *ad instructionem animi* del ministro; nè punto, nè poco di una Commissione di inchiesta, come è piaciuto definirla agli onorevoli interroganti, i quali appoggiandosi al suo lavoro ne esagerano la portata.

Io devo rettificare questa definizione. Si tratta di una Commissione nominata per istruzione dell'animo del ministro, non di una Commissione d'inchiesta. In ogni modo io debbo riconoscere, e lo riconosco con piacere, che la Commissione si è occupata con molta diligenza dell'adempimento del suo mandato e l'ha lodelvolmente eseguito.

E non credo che la relazione della Commissione dia ragione alle accuse dell'onorevole Plebano. Infatti l'onorevole Plebano crede che debba sospendersi l'esecuzione ulteriore della legge del 1877. Ebbene, udite quale è invece il parere della Commissione, secondo che leggesi nelle sue conclusioni:

« Al punto in cui sono i lavori di ricensimento dei territori della bassa Lombardia e parte della provincia di Mantova, ancora dotate di vecchio censo, la Commissione è di avviso che si debbano portare a compimento, tanto più che la maggior parte del totale del censimento fu già fatta, poichè la spesa pei lavori che ancora rimangono a compiersi non rappresenta al più che i tre decimi della spesa totale. » Dunque il parere della Commissione è esplicito nel senso che i lavori debbano continuare contrariamente all'avviso degli onorevoli Plebano e Lucchini.

Al quesito relativo al tempo e alla spesa che ancora occorrono, risponde poi la Commissione in questi termini:

« Riguardo al tempo ed alla spesa che occorrono al compimento dei lavori di censimento, i preventivi trasmessi dalla Giunta alla Commissione sono attendibili, quantunque stiano verso il limite minimo, e tenendo conto delle lievi modificazioni che la Commissione credette ragionevole d'introdurvi, essi sarebbero, pel tempo sette anni, e per la spesa 2,750,000. »

Veniamo all'esame dei modi con cui procedono i lavori della Giunta. Le indagini potevano riferirsi alla misurazione, alle stime, alla pubblicazione delle tariffe di estimo, e finalmente all'attivazione del catasto. Non parlo di quest'ultima, poichè non è ancora venuto il giorno di metterlo in esecuzione;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

parlerò delle tre prime, della misurazione, delle stime, della pubblicazione.

Ora, la misurazione è compiuta intieramente; e qualunque esame non può essere che retrospettivo.

La Commissione nota che si è usata la tavoletta e la catena, e la formazione della rete grafica nella scala normale.

Io sono pienamente d'accordo col' onorevole Genala nelle osservazioni che fa a questo proposito; ed aggiungo che appunto con questi mezzi della tavoletta, della catena della rete grafica nella scala normale, furono già misurati più di quattro milioni di ettari, cioè una settima parte circa di tutta la superficie del regno d'Italia, e non ci è stato nulla a ridire. Qual meraviglia che, dopo avere misurati con questo sistema quattro milioni e più di ettari, si siano poi misurati con gli stessi procedimenti tecnici altri 200,000 ettari circa, che rappresentano il territorio, del quale ora si tratta? Io non so come possa muoversi censura alla Giunta di avere proseguito nell'operazione di misurazione usando i metodi che già erano stati con buoni risultati applicati, tanto più che l'articolo 2 della legge 28 giugno 1877 le faceva obbligo preciso di osservare le prescrizioni che erano in vigore. Notate che pochissimi furono i reclami contro le operazioni di misura della Giunta. Vennero rilevate 170,000 parcelle, ed i reclami si riferiscono a meno di una centesima parte.

Pare adunque che qualunque osservazione critica, che qualunque censura relativamente al modo con cui la Giunta ha proceduto nella misura dei terreni sia fuor di luogo, e mi permetta la Camera di dirlo, poco giusta. Ad ogni modo la Commissione, mentre fa alcune osservazioni retrospettive, conviene nell'avviso che la misura fu regolarmente fatta. Dunque è superfluo parlarne.

Passiamo alla stima. La stima non è ancora compiuta; essa è stata fatta solo per 395 comuni. Qual è il giudizio della Commissione? Leggetelo, signori; a pagina 101 della relazione:

« I primi mandamenti visitati, come si ebbe cura di notare a suo tempo furono quelli di Magenta, Bollate, Affori, Gorgonzola, Cassano d'Adda, Rho pel comune di Ossona, e Seveso per quello di Pinzano, pei quali la Commissione ebbe fra le mani le varie minute di stima e tutti gli appunti di campagna presi durante le visite fatte. Constatiamo dei risultati veramente lodevoli e delle sconcordanze sensibili, ma l'operazione, nel complesso, riuscì soddisfacentissima, poichè, giova dirlo, nessuna indagine e diligenza fu tralasciata, che potesse condurre alla soluzione delle difficoltà. Aggiungasi che si trattava di tutta la zona confinante coll'alto Milanese già

ricensita, per cui si aveva (noti la Camera questo giusto apprezzamento della Commissione) per cui si aveva nelle tariffe già attivate una quantità d'elementi tale da potere stabilire tutti i confronti e collegamenti desiderabili. »

Ciò contrasta un pochino coll'apprezzamento che, in altro luogo, fa la Giunta circa la questione della contemporaneità. Ma in ogni modo essa riconosce che le operazioni di stima furono fatte lodevolmente, in modo soddisfacente; che nulla la Giunta tralasciò per raggiungere quel grado di perfezione che era possibile.

Ma, oltre questo che leggesi a pagina 101 della relazione, è notevole ciò che la Commissione stessa dice nel n° 4 delle sue conclusioni, dove esprime un giudizio sintetico di tutte le operazioni. « Le tariffe già pubblicate (sono le parole della Commissione) nei 395 comuni censuari della provincia di Milano (parte bassa) si debbono ritenere lodevolmente perequate; quindi il lavoro sin qui fatto in esecuzione della legge 23 giugno 1877 non solo si può, ma si deve conservare, qualunque sia il procedimento seguito. » Questo è dunque il parere della Commissione; esso è tale, che non può essere infirmato menomamente da ciò che, in qualche altra parte della relazione, si dice che, forse, si sarebbe potuto far meglio. La critica è inesauribile in tutte le cose di questo mondo, massime nei procedimenti tecnici di misurazione, e di stima dei terreni. Ma sta il fatto legale, constatato dalla Commissione ministeriale, che le operazioni, non solo per la misura, ma anche per la stima, furono lodevolmente compiute; e non solo si possono, ma si debbono mantenere. E, dopo ciò, a che si riduce l'atto di accusa contro la Giunta? Si riduce ad una questione sola: a quella della non osservata contemporaneità della pubblicazione delle tariffe di stima. Molto ha parlato, e molto bene, l'onorevole Cagnola Francesco di questa questione, nella quale egli ha dimostrato una singolare competenza. Ma io mi limiterò ad un apprezzamento molto semplice.

La contemporaneità è una regola razionale allorchè trattasi di perequazione, è superfluo dimostrarlo; ma è essa una regola assoluta, la quale non sia soggetta ad alcuna modificazione, in casi determinati e speciali? Ben si può dire che la regola non è, nè può essere assoluta, imperocchè si comprende che la perequazione debba farsi contemporaneamente su tutto il territorio che si vuol perequare quando non sia possibile un raffronto con un territorio già perequato, ma quando c'è un *caposaldo*, una provincia già perequata e si tratta di perequarne un'altra, pare che non sia necessario attendere che anche altre provincie siano perequate

perchè si colleghi l'estimo delle provincie perequate a quella che già lo era avanti.

Sicchè se la regola può considerarsi come razionale per sè medesima, non mi pare che debba poi avere un'applicazione indeclinabile, assoluta in tutti i casi. E infatti è difficile il trovare una disposizione che prescriva cotesta contemporaneità in modo assoluto; non si trova nè nella raccolta delle leggi austriache relative ai procedimenti della Giunta, nè si trova nella raccolta dei decreti emanati dopo la formazione del regno d'Italia.

Nè la Giunta ha mai contraddetto alla teoria della contemporaneità, anzi l'ha riconosciuta ed ammessa precisamente nel documento al quale ha fatto allusione l'onorevole Plebano; nè il Ministero anch'esso ha mai contraddetto a questa regola, come ben disse l'onorevole opponente.

La regola sta; ma non è vero che essa debba avere applicazione in tutti i casi, senza nessuna distinzione, senza nessuna modalità, che, nonchè distruggerla, vieppiù la confermi. Nel caso di cui noi parliamo non si trattava già di procedere a *spizzico*, ma di procedere da provincia a provincia, di passare dal noto all'ignoto.

Inoltre la Giunta del censimento non aveva un personale così numeroso e così pratico da poter destinare simultaneamente per intraprendere le identiche operazioni in tutte le parti del territorio da ricensire. E perciò, anche per ragione di economia e di buona amministrazione, la Giunta dovette adattarsi al partito di procedere da provincia a provincia.

Del resto io comprenderei l'obbiezione dell'onorevole Plebano se per avventura non fosse vero il fatto che le tariffe di estimo, per il basso Milanese, furono compilate tenendo presenti eziandio le qualità e le classi di coltura delle altre provincie; se i criteri di estimazione fossero stati ristretti alla sola parte, per la quale si pubblicavano le tariffe, e non fossero stati il risultato di giudizi complessivi in riguardo a tutto l'insieme del territorio che si trattava di perequare. Sembra invece corretto il procedimento seguito dalla Giunta nelle operazioni tecniche di stima, e che anche i contribuenti delle altre provincie abbiano diritto di reclamare.

Dimodochè mi pare che si possa ammettere in questo caso la distinzione molto giusta fatta dall'onorevole Cagnola della contemporaneità sostanziale e della contemporaneità materiale. La contemporaneità sostanziale è ragionevole che vi sia, e in questo caso vi fu, ma da ciò non segue che vi doveva essere anche la contemporaneità materiale della pubblicazione delle tariffe di estimo. Questa sarebbe

stata imbarazzante per l'amministrazione e non, legalmente e assolutamente necessaria.

Dette queste poche parole per ciò che riguarda la regolarità delle operazioni compiute dalla Giunta del censimento, io ne conchiudo che veramente stando al testo di questa relazione, di cui si è tanto parlato, si deve convenire che la Giunta ha rettammente e regolarmente operato. Ha rettammente operato quanto alla misura; ha rettammente operato quanto alla stima poichè la stessa Commissione, pur facendo l'appunto della contemporaneità, conclude col dire che le parcelle furono lodevolmente perequate, e che ciò che è stato fatto si può e si deve mantenere.

Sicchè l'onorevole Plebano e l'onorevole Luchini ben vedono come mi sarebbe impossibile aderire al desiderio loro di sospendere l'esecuzione della legge e la continuazione dei lavori.

Primieramente è dovere del ministro responsabile di eseguire e fare eseguire le leggi dello Stato; finchè non venga un'altra legge a revocare e modificare quella del 1877, il mio debito è di fare eseguire la legge attuale.

Io comprenderei una mozione per invitare il ministro a modificare la legge del 1877, ma non posso comprendere una mozione la quale inviti il Ministero a sospendere i lavori che si debbono compiere in esecuzione alla legge. Ma io non adirei neanche all'invito come fu più correttamente formulato dall'onorevole Luchini, di proporre al Parlamento o la revoca, o le modificazioni della legge del 1877. Questo concetto, lo dico francamente, lo respingo fin da ora per considerazioni molto ovvie. In primo luogo, è egli conveniente sospendere l'operazione che è già compiuta per più di sette decimi; e dopo di avere già fatta la spesa di parecchi milioni, conviene mandare a monte tutto, e non compiere la parte minore che resta ancora a farsi?

In secondo luogo, sono poi veramente inutili le operazioni compite finora e quelle che dovranno compiersi, anche per gli effetti della perequazione generale? Certo le operazioni di misura non sono inutili, i rilevamenti resteranno, e quanto alla stima, è stato già avvertito, e amo ripetere, che se la Giunta del censimento applica per gli effetti legali l'estimo del 1828, accerta però l'estimo corrispondente alla rendita attuale dei fondi, procedendo in tal guisa ad operazione di stima anticipata per la futura perequazione generale. E l'onorevole Plebano non può infirmare l'esattezza dell'operato della Giunta con considerazioni più o meno generali, poichè io contrappongo alle sue censure l'autorità stessa della relazione da lui citata, la quale dice che:

la Giunta ha lodevolmente proceduto nelle operazioni di stima. Dunque le operazioni fatte e quelle da fare non sono inutili, anzi saranno assai opportune pel catasto generale del regno.

Basterebbe poi il risultato della rettificazione della misura e dell'applicazione dell'estimo censuario alle parti del territorio che erano fuori del censo, per mostrare lo scopo di giustizia che si raggiunge, e l'utilità finanziaria di ciò che la Giunta ha fatto, e che deve compiere. E ciò senza parlare dell'importanza del sub-reparto interno.

Ma vengo all'osservazione principale per cui gli onorevoli interroganti credono che si debba sospendere l'operazione, sia per autorità del ministro, il che mi pare assolutamente impossibile, sia per gli effetti d'una nuova legge che il ministro sarebbe invitato a presentare.

Essi dicono: la legge del 1877 si proponeva lo scopo di sgravare le provincie venete, invece i risultati ottenuti mostrano che si otterrà uno scopo interamente diverso. A questo io rispondo, primieramente, che non si può giudicare dei risultati finali fino a che la perequazione non sia definitivamente compiuta. Sono troppo scarse le osservazioni fatte nella relazione della Giunta, e troppo poco noti i risultati ottenuti: e molto meno si può prevedere in qual modo questi risultati potranno essere modificati per effetto delle ulteriori operazioni. Dunque non anticipiamo un giudizio sugli effetti definitivi dell'esecuzione della legge del 1877. Ma in qual maniera è mai lecito presumere di riuscire ad un risultato diverso da quello che il legislatore si proponeva?

Io credo che il legislatore si proponesse uno scopo molto alto, di giustizia distributiva, quello, cioè, di accertare il vero, di distribuire l'imposta secondo la rendita censuaria, in modo eguale per tutti i contribuenti. E tale è l'intento vero da raggiungere: poco importerà che alcuni siano aggravati, i quali speravano sgravi, o viceversa. Il motivo adunque che si adduce non è e non può essere un motivo appagante: esso mi convincerebbe ancora di più, se una nuova ragione ancora occorresse, del proposito che la legge debba continuare ad essere eseguita. (*Benissimo!*)

Io non potrei dare altra risposta agli onorevoli Plebano e Lucchini, e implicitamente ho risposto pure all'onorevole Cagnola Francesco e all'onorevole Genala, i quali potranno essere, io spero, soddisfatti delle dichiarazioni che io ho esplicitamente ripetute che la legge sarà eseguita. Debbo però soltanto dire una parola in risposta all'onorevole Genala, il quale vorrebbe che io accettassi un impegno assoluto che le operazioni debbano continuare tali

e quali sono state finora compiute. A questo riguardo io amo dileguare ogni equivoco.

Io credo che la Giunta abbia rettamente proceduto, l'ho anche dimostrato coll'autorità della stessa Commissione verificatrice; ma ciò non toglie che alcune semplificazioni di servizio siano possibili, che alcuni metodi forse più razionali, più semplici e meno costosi possano essere introdotti, ed io non posso assumere impegno di non deviare di una virgola dalle norme di procedimento esecutivo che la Giunta fin qui ha seguito.

Dichiaro che il Ministero sarà vigile nell'adempimento severo e corretto della legge, ma sarà anche vigile perchè, per quanto sia possibile, i metodi esecutivi si vadano sempre più perfezionando.

Un'altra avvertenza fece anche l'onorevole Genala, cioè che la pubblicazione si faccia di mano in mano, cioè che la soluzione di contemporaneità si continui ad osservare come regola. Ed anche qui debbo dirgli che io non assumo un impegno preciso. Io ritengo che la contemporaneità debba essere la regola e che si debba solamente deviarne nei casi di assoluta ed evidente necessità, e quando sia certo che la deviazione non formi ostacolo allo scopo della retta e giusta applicazione della legge. Anche intorno a questo è necessario che sia lasciato alquanto libero il ministro, che l'onorevole Genala dice, e giustamente, responsabile.

Finalmente, per ciò che riguarda la disciplina degli impiegati, non ho bisogno di ripetere all'onorevole Genala che dovere preciso del ministro è di mantenerla; che ciò ho fatto, e continuerò a fare. Io non posso ammettere che vi sia conflitto tra gli impiegati di una provincia e gli impiegati di un'altra, tra gli impiegati del censo di Torino e la Giunta del censo di Lombardia. Questi sono anacronismi assurdi nell'amministrazione italiana. Ed io spero che la parola simpatica dell'onorevole Genala sarà adoprata piuttosto a lodare lo spirito e la condotta dell'amministrazione nostra, che a lamentare dissidi e rivalità tecniche e burocratiche.

Conchiudendo queste mie brevi risposte, cui la strettezza del tempo mi ha impedito di dare uno sviluppo più largo, come avrei desiderato, io devo dichiarare all'onorevole Plebano ed all'onorevole Lucchini che la legge del 1877 si continuerà ad eseguire in quei migliori modi che saranno ravvisati opportuni dall'amministrazione.

Rispondo nel tempo stesso agli onorevoli Cagnola e Genala che, conforme ai loro desiderii, la legge sarà adempiuta; ma che io non accetto restrizioni nell'adempimento di quest'obbligo che m'incombe, e di cui sarò sempre pronto a rendere conto alla Camera.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Plebano se sia o no soddisfatto, e lo prego di limitarsi a questa dichiarazione, perchè così prescrive l'ora che va d'accordo col regolamento.

PLEBANO. Comprendo che a mezz'ora dopo mezzogiorno e coll'altra seduta alle due non è possibile fare ulteriore discussione; ma mi permetta il signor presidente che io aggiunga una parola sola dopo tre o quattro oratori che hanno parlato contro di me.

PRESIDENTE. Ma non rientri nella discussione.

PLEBANO. Io comprendo che non è ora il caso di fare una discussione, sebbene avrei un mare di cose da rispondere tanto all'onorevole Genala, quanto all'onorevole Cagnola; dirò una sola parola.

Mi spiego tutto il calore della difesa che gli onorevoli Cagnola e Genala hanno fatto delle operazioni del recensimento della bassa Lombardia, la comprendo perfettamente, è cosa naturalissima. Ma ciò che non comprendo è la risposta dell'onorevole ministro.

Egli, da una parte, ha fatto il più ampio elogio delle operazioni della Giunta del censo dicendo che tutto va benissimo; ma contemporaneamente ha dichiarato che non può accettare l'impegno di far continuare le operazioni nel modo come procedono, e che deve anzi conservare la libertà di fare tutte quelle modificazioni che crederà necessarie. Ciò vuol dire che il ministro ha riconosciuto per lo meno che le operazioni non vanno poi così per lo meglio come egli volle affermare.

Dico poi all'onorevole Genala che io non ho fatto questione nè di personale, nè di regione, nè del personale di una regione, nè del personale di un'altra, come mi pare abbia voluto accennare egli, il quale me lo perdoni, ha così rimpicciolito d'assai la questione.

No, onorevole Genala, non è questa la questione; si tratta invece di una questione di riparto d'imposta; quello è il tema che io ho portato qui oggi; e poichè null'altro è ora possibile rispondere, mi limito ad augurare all'onorevole ministro delle finanze di non trovarsi su quel banco il giorno in cui, quest'operazione compiuta, si vedrà che lire 1,900,000 o 2,000,000 d'imposta andranno in maggiore aggravio delle provincie venete, le quali dalla legge del 1877 ebbero la promessa di un disgravio.

Io auguro, dico, all'onorevole Magliani di non trovarsi ministro in quel momento. Del resto evidentemente non posso essere soddisfatto delle risposte che l'onorevole ministro mi ha dato, e credo anzi che questa questione non sia finita oggi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cagnola Francesco se si dichiara o no soddisfatto.

CAGNOLA F. Ringrazio l'onorevole ministro; le sole riserve che esso ha fatto concernono di diritto le facoltà del ministro di disciplinare l'esecuzione della legge, e queste sono perfettamente nella sua azione. Io quindi mi dichiaro soddisfatto delle sue risposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LUCCHINI G. Evidentemente io non posso dichiararmi soddisfatto; e non lo posso perchè non è accettabile la sola ragione per cui il ministro mi negava ciò che ho domandato.

Disse il ministro che con la legge del 1877 si mira ad un altissimo obbiettivo, all'obbiettivo cioè di perequare l'imposta a seconda della rendita.

Se l'imposta fondiaria nelle provincie venete è così mite in confronto delle altre provincie del regno, da essere naturalmente designata a riparare i vuoti d'imposta fondiaria che si manifestano in altri territori del regno, io accetto la risposta del ministro e mi dichiaro convinto dal suo ragionamento. Ma se (come credo indiscusso e indiscutibile) vi sono provincie nel regno che pagano assai meno delle provincie venete per l'imposta sui terreni, il ministro ha torto, ed il suo ragionamento zoppica assai. Al paese il giudizio.

Io, intanto, mi dichiaro non soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Genala per dichiarare se sia o no soddisfatto.

GENALA. Io prendo atto delle parole dell'onorevole ministro, lo ringrazio, e mi dichiaro soddisfatto, pure aggiungendo che io non aveva in animo di togliere al ministro le facoltà che gli son proprie, ed alle quali anzi ho fatto più volte richiamo, nella mia interrogazione. Non posso poi, perchè il regolamento me lo vieta, rispondere a quanto ha detto l'onorevole Plebano, e mi limito a dire che io non ho abbassata la questione; io non ho fatto che denudarla e porla nei suoi veri termini. Quanto agli effetti del ricensimento duolmi di non poter confutare qui i suoi vaticini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati per dichiarare se è o no soddisfatto. (*Non è presente*)

Non essendo presente lo supporremo soddisfatto; e vista l'ora tarda, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle 12 40.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

